

ENRICO FERRI

DEI
SOSTITUTIVI PENALI



TORINO

TIPOGRAFIA ROUX E FAVALE

1880.

*A Onnipiero Bonghi
in segno di riconoscenza e d'ammirazione*

1446

L'autore

F3E23



ENRICO FERRI

DEI SOSTITUTIVI PENALI



Estratto dal Fascicolo 1°
dell'*Archivio di Psichiatria, Antropologia criminale, ecc.*



DEI SOSTITUTIVI PENALI (*)

E giustizia e pietade altra radice
Avranno allor che non superbe fole.
LEOPARDI.

I.

Fattori generali del crimine.

Il penalista che non ami rassegnarsi ad un puro esercizio di rettorica, trova oggi tre somme difficoltà da superare: le conclusioni dell'antropologia criminale — i portati della psicologia positiva — i risultati statistici, pei quali l'andamento della criminalità si mostra in gran parte indipendente dalla penalità.

A tutta prima cotali ostacoli possono sembrare l'orazione funebre del diritto penale. Se l'uomo delinquente costituisce in prevalenza una classe speciale che, per anormalità fisiche e psichiche, rappresenta nell'odierna società i gradi inferiori della evoluzione umana: se i reati nascono, aumentano, scompaiono non per efficacia delle pene, ma per altre

(*) Questo scritto fa parte di un'opera *Sul diritto penale come funzione sociale.*

cagioni, sembra impossibile la scienza penale, almeno come venne intesa finora. Di che non avremmo a meravigliarci noi, come di cosa inaudita, se pensiamo che troppo spesso l'uomo ha dedicate le sue fatiche a ricerche illusorie, come l'astrologia, l'alchimia, la demonologia.

E se all'odierna dottrina dei reati e delle pene fosse riservato tale destino, e noi dovessimo abbandonarla malgrado le fatiche spese e l'amor proprio, ci conforterebbe l'idea che da essa potrebbe svolgersi una disciplina meno illusoria e socialmente più utile, come da quelle nacquero l'astronomia, la chimica, la psichiatria. La storia tende pur troppo a ripetersi di continuo e l'imprevisto gioca pur sempre la massima parte in tutte le cose umane.

Il progresso delle scienze sperimentali mi pare debba condurre a profonde innovazioni nei vecchi sistemi del diritto in generale e del diritto penale in ispecie, che già mostrarono coll'esperienza la loro poca utilità ed efficacia pratica, la loro inconciliabilità coi portati delle scienze naturali e sociali. E sebbene io non possa qui formulare il sistema completo delle nuove idee, non debbo tacere però che sarebbe temerario ritenere, senz'altro, assurda quella possibile conseguenza solo perchè affatto opposta ai concetti finora prevalenti; chè anzi la critica scientifica di quella triplice difficoltà mi sembra riuscire a conclusioni meno sconcertanti e tutt'altro che sovversive.

Riserbandomi l'esame dei due primi problemi, mi limito ora a svolgere il terzo fra gli accennati ostacoli, cioè la quasi totale indipendenza dei reati dalle pene.

Sono due le grandi categorie di cagioni, per le quali la vita criminosa di ogni popolo si modifica, anche all'infuori delle pene sancite dal legislatore, applicate dai magistrati, eseguite dai funzionari amministrativi.

Primo: quelle cagioni lente e generali, onde si ha la fisionomia complessiva dell'ambiente naturale e sociale; quali il clima, le stagioni, le meteore, la razza, i costumi,

le credenze religiose, la opinione pubblica, il carattere nazionale, la popolazione, la fertilità e disposizione del suolo, il generale assetto economico; l'età, il sesso, lo stato civile, la classe sociale, la professione degli individui: che, trascurate in massima parte dai penalisti, furono però notate già dai sociologi, e che per regola non sono modificabili subitaneamente dalla volontà legislativa (1).

Secondo: una congerie di piccole cause, che si compenetrano e s'intrecciano e si combinano in ogni più riposto meato della società, nel suo organismo legislativo, politico, amministrativo, economico, religioso, familiare, educativo: cause tutte che sfuggono quasi sempre all'attenzione dei teorici e dei pratici e che tuttavia, per essere in quasi assoluto potere del legislatore, potrebbero divenire l'aiuto più efficace contro la marcia del delitto, costituendo quei sostitutivi penali, che vedremo nella seconda parte di questo frammento.

Veniamo frattanto alle prove di codesti disparati e più generici fattori della criminalità; ricordando sempre, che se necessità di linguaggio e di pensiero impone che si diano esempi di ciascuno di essi, isolato dagli altri, in realtà però essi sono sempre riuniti in un contesto indissolubile di successione e di coesistenza e si modificano a vicenda: talchè nei fatti portati a loro prova, ognuno di essi vi si manifesta piuttosto in modo prevalente sugli altri, che in modo unico ed esclusivo.

Le statistiche criminali sono concordi nel mostrare che i

(1) QUETELET, *Physique sociale*, II édit. Bruxelles, 1869. — GUERRY, *Statistique morale de l'Angleterre et de la France*. Paris, 1860. — MAURY, *Du mouvement moral de la société*. Revue des deux mondes, septembre 1860. — LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, II ediz. Torino, 1878. *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz. Torino, 1879. — OTTINGEN, *Die moralstatistik*, II Aufl. Erlangen, 1874. — MAYR, *La statistica e la vita sociale*. Torino, 1879. — CURCIO, *Sulle statistiche penali d'Italia del 1869*. Firenze, 1870. — MESSADAGLIA, *Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco*. Venezia, 1867, ecc.

reati contro le persone prevalgono nei climi meridionali e nei mesi caldi, mentre quelli contro le proprietà aumentano nei climi settentrionali e nella stagione invernale: e non vi ha sistema di penalità che possa invertire questo ordine, imposto dalla forza delle cose, come il rigore delle pene non varrebbe da solo ad estirpare la poligamia e l'harem dall'Oriente voluttuoso (1).

Senonchè, mentre è facile che i sociologi badino alle influenze meteoriche sul delitto nei diversi mesi di ogni anno, si trascura poi da tutti di confrontare sotto questo riguardo i diversi anni tra loro. Non basta dire che i reati di sangue crescano durante l'estate, ma bisogna vedere se, per es., un dato anno non sia stato in confronto degli anni precedenti contrassegnato da un aumento eccezionale di reati per le sue anomalie e stravaganze meteoriche; come ad es. ebbi occasione di udire da un popolano torinese, pochi mesi or sono, riguardo al 1879; e come vedremo tra poco nello studio statistico della criminalità in Francia.

Nelle pampas dell'America meridionale è notissimo un vento che rende irritabili e litigiosi gl'individui più miti. In questo

(1) Per la disposizione dei reati secondo i diversi mesi dell'anno, i dati da me raccolti dai *Comptes généraux de l'administration de la justice criminelle en France* dal primo anno all'ultimo della statistica per mesi, cioè dal 1827 al 1869, si riassumono così, per cifre assolute e complessive, non potendo ora esaminare ogni singolo reato:

MESI	CREMINI	
	contro le persone	contro le proprietà
Gennaio . . .	5,672	16,396
Febbraio . . .	5,654	14,441
Marzo . . .	6,132	13,222
Aprile . . .	6,134	11,906
Maggio . . .	7,487	12,520
Giugno . . .	7,852	12,057
Luglio . . .	7,296	12,296
Agosto . . .	7,193	12,338
Settembre . . .	6,362	12,358
Ottobre . . .	5,878	14,363
Novembre . . .	5,528	15,535
Dicembre . . .	5,525	16,781
Epoca ignota . . .	20,915	123,082
TOTALE	97,630	287,895

caso una facile esperienza non permette che si dimentichi quell'influsso atmosferico: ma perchè si dovrà dimenticarlo in tutti gli altri casi e paesi, solo perchè meno evidente? Ed ognuno, del resto, ha ben notato più volte che lo stato dell'atmosfera si ripercuote nel nostro organismo, favorendo o turbando l'armonia delle nostre facoltà, come lo prova la stessa diversità di disposizione organica e psichica dalla mattina alla sera (1).

Ecco dunque, all'infuori delle pene, un'altra causa perturbatrice della vita criminosa, di cui però la dimenticanza viene troppo spesso accompagnata dai comodi voti di più severa repressione, che in tali casi sarebbe assolutamente inutile.

La Corte di Napoli, per esempio, nelle sue osservazioni al progetto di Codice penale del 1868, dichiarava che, per lo spesseggiare dei crimini contro le persone nell'Italia meridionale « non era stata felice la innovazione introdottavi di punire l'omicidio semplice con 20 anni di lavori forzati, anzichè coi lavori forzati a vita » (art. 534 C. P.). A me pare che, data l'influenza del clima e di altre cause estranee alla legislazione, e la piccola differenza *pratica* delle due penalità, non si possa accordare a queste che un'efficacia infinitesimale. È proprio il caso di ripetere con Orazio « *repelles naturam furca, tamen usque recurret.* »

Occorre appena di accennare che il diverso avvicinarsi del giorno e della notte entra come fattore della vita criminosa; nota per. es. il Maury, che nelle notti lunghe e nei giorni oscuri dell'inverno sono favoriti i furti violenti, le violazioni di domicilio, la falsa moneta, ecc. E ne danno risultati analoghi le statistiche italiane del 1869 illustrate dal Curcio e quelle del 1870.

Fu già notato che la criminalità di un popolo deve seguire le differenze di razza: i Semiti e gli Aarii, i Latini,

(1) Il prof. Lombroso ha tentato simile studio per le alienazioni mentali, nel suo *Pensiero e meteore*. Milano, Bibl. scient. Intern. 1879.

gli Anglo-Sassoni, gli Slavi, i Tedeschi hanno una criminalità specifica che varia d'assai; e mentre presso gli uni prevalgono i reati violenti, presso gli altri preponderano le frodi, e degli uni sarà proprio il vagabondaggio, quasi sconosciuto agli altri e via via.

Per riguardo ai costumi, sotto l'impero Romano, quando la società era caduta in tanta corruttela, invano si promulgarono leggi per colpire « *gladio ultore et exquisitis poenis*, » come dice una legge del Tit. IX, lib. 9 *Codicis*, i colpevoli di celibato, adulterio, incesto, Venere prodigiosa. Dione Cassio (LXXVI, 16) riferisce che nella sola Roma, dopo la legge di Settimio Severo si iniziarono immediatamente tremila processi per adulterio. Ben altro occorre però a guarirne la malata società, come prova il fatto che leggi severissime contro tali reati continuarono inutilmente fino a Giustiniano, dopo che, come dice il Gibbon (1), la legge Scatinia contro la nefanda Venere « era caduta in dissuetudine per il trapassare degli anni e per la moltitudine dei reati ». Il che non basta tuttavia ad ammaestrare coloro che, per esempio in Francia, vorrebbero opporsi all'immorale celibato col solo magistero delle pene.

È un fatto che dal medio evo la noi la maggior mitezza di costumi ha concorso in gran parte a rendere meno frequenti in Europa i reati di sangue, che prima erano tanto numerosi da richiedere diverse specie di *tregue* o *paci*, malgrado le feroci ed ignominiose penalità di quei tempi. E il Du Boys chiama « ingenuo » il Celtes, perchè dopo aver dato un quadro degli spaventevoli supplizi dei suoi tempi (secolo XV) si meraviglia che tutte quelle torture e questi supplizi non abbiano impedito ai crimini di moltiplicarsi (2).

Roma imperiale si illuse di soffocare il Cristianesimo colle

(1) *Storia della decadenza dell'impero Romano*, cap. XLIV.

(2) ALB. DU BOYS, *Histoire du droit criminel des peuples modernes*, liv. III, chap. 26.

più feroci torture, e queste invece sembravano alimentarne la sorgente, che certo non temeva il codice penale. Allo stesso modo l'Europa medioevale credè spegnere la riforma religiosa colle persecuzioni prodigate sotto il manto del ministero punitivo, ottenendo invece gli effetti contrari. E se il protestantesimo non mise larghe radici in Francia e Spagna, ciò è da spiegarsi, in gran parte, altrimenti che coi roghi e le stragi, quando si pensi che esso non vi si allargò neanche quando poi cessava ogni penalità per ragione di credenza. Fenomeno storico, a cui fa riscontro la fine del Paganesimo, che galvanizzato dall'imperatore Giuliano, cadeva irreparabilmente, sebbene dappoi Gioviano avesse permesso « che i suoi sudditi potessero liberamente e con sicurezza esercitare le cerimonie dell'antico culto » (Gibbon, § XXV).

E così, se le pene feroci contro i cristiani eretici, iniziate da Teodosio (che in 15 anni emanò 15 severi editti a tale scopo) e proseguite da Massimo, poterono estirpare qualche setta poco numerosa, per esempio quella dei Priscillianisti, ciò avvenne perchè tutti o quasi tutti si estermarono, con mezzi che cessavano di essere punitivi, come talvolta anche nel medio evo; ma quando ciò fu reso impossibile dal troppo numero di settari, le pene riuscirono inefficaci, come mostrò poi la storia delle altre sette cristiane (Gibbon, cap. XXVII).

Le cresciute cognizioni, modificando la opinione popolare, valsero a far scomparire quasi d'un tratto quei pretesi reati di magia e sortilegio, che pure avevano resistito alle pene più disumane dell'antichità e del medio evo. La magia fu perseguitata con estrema ferocia sotto gli imperatori Valentiniano e Valente. « Senatori, matrone e filosofi spirarono in mezzo ad ignominiosi e crudeli tormenti. I soldati, destinati alla guardia delle prigioni, dichiararono che il loro numero era insufficiente ad impedire la fuga o la resistenza della moltitudine di prigionieri. Eppure i pretesi reati di magia, puniti di morte per legge di Costantino, siccome tendevano a soddisfare le più imperiose passioni del cuore umano, così

erano continuamente proscritti e continuamente praticati » (Gibbon, cap. xxv). E nel medio èvo si rinnovarono colla stessa inefficacia quei supplizi contro le streghe ed i maghi, che sono troppo noti perchè si debbano descrivere ancora.

Il duello che, malgrado la pena di morte e la tortura, e gli editti draconiani in Francia di Carlo IX, Enrico IV, Luigi XIII e Luigi XIV, tanto imperversava nei secoli scorsi, è relativamente quasi scomparso nell'odierna Europa ed è ignoto all'Inghilterra, per sola efficacia della pubblica opinione.

L'infanticidio, piuttosto che essere curato dalla pena di morte o dai lavori forzati, lo sarà, oltrechè da altri provvedimenti estranei al codice penale, anche e più da una pubblica opinione che sia meno ingiusta per la madre ingannata e più giustamente severa per il padre ingannatore.

E la bestemmia, malgrado il taglio del naso, della lingua e delle labbra, comminato dappertutto e continuato in Francia da Luigi IX fino a Luigi XV, spesseggiò nel medio evo, e va diminuendo nei paesi civili, meno qualche eccezione. Ma anche in questi ultimi casi giova più sperare nelle migliorate abitudini popolari che nelle pene; come ci dà esempio la Toscana, dove più imperversa il turpiloquio, malgrado le speciali pene di quel codice. Eppure tanta è l'illusione che pochi anni sono un senatore aveva quasi ottenuto di estendere quelle pene a tutta Italia; e recentissimamente vediamo Murcia, in Spagna, ristabilire i processi contro i bestemmiatori.

Notava il Mittermayer (1) che, se in Inghilterra e Scozia si ha un numero assai meno rilevante di false testimonianze, spergiuri, ribellioni e resistenze che non nella stessa Irlanda o nel continente europeo, ciò si deve in gran parte al diverso carattere nazionale, che dev'essere precipuo elemento della vita criminosa, per la sua continua ed ereditaria influenza sugli individui e sulle istituzioni.

(1) *Trattato di procedura criminale in Inghilterra, Scozia e Stati Uniti*. Parigi, 1867, § 4.

Chiaro è ancora che la criminalità dovrà in buona parte seguire l'aumento continuo della popolazione per l'accresciuto numero di possibili delinquenti e di rapporti giuridici violabili col reato, e dovrà scemare quando una regione vada spopolandosi per emigrazioni, guerre, disastri, epidemie.

È poi un fatto costante che dove e quando il suolo sia assai fertile, la facilità e sovrabbondanza di alimentazione aumenta i reati contro le persone, per la maggiore espansività di forza muscolare e nervosa degli individui, mentre scema i reati contro la proprietà.

Ed il movimento economico, nella sua parte estranea ad ogni volontà legislativa, pel quale tanta preponderanza acquistaron le proprietà mobili sulle immobili, ha dovuto modificare la criminalità, all'infuori delle pene, nel senso di un aumento nei furti, frodi, appropriazioni indebite, ecc.

Eguualmente si capisce che diversa debba essere la criminalità nei paesi di montagna o di pianura, di terraferma o di mare, di città o di campagna. È noto infatti che le popolazioni rurali danno una minor cifra proporzionale di reati in genere, e mentre scarseggia in esse il complesso dei reati contro l'ordine pubblico e le persone, è maggiore invece quello dei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e contro le proprietà.

Finalmente tutte le statistiche ci provano che ogni età, sesso, stato civile, professione e classe sociale ha, secondo la bella espressione del Messedaglia, una propria criminalità specifica, determinata da peculiari condizioni fisiologiche, psichiche e sociologiche, che influiscono sull'andamento periodico dei reati, all'infuori delle diverse pene minacciate ed eseguite (1).

Come si vede, la massima parte di queste cause generiche non è tale che il legislatore possa modificarne repentinamente

(1) Mi riservo l'esame dei fattori antropologici del crimine in una critica che farò dell'*Uomo delinquente*, del prof. Lombroso.

l'influenza malefica o benefica. Esse si svolgono in una sfera superiore ed estranea alla volontà legislativa: e tutte si compendiano nell'arduo problema dell'influenza della civiltà sul reato. Problema che pur debbo intralasciare, ma di cui mi sembra potersi dire, col Poletti (1), che essa, mentre diminuisce la intensità dei reati, ne aumenta la estensione; al quale effetto parmi concorra eziandio la mancata previdenza e provvidenza dei legislatori, che si addormentano nella comoda illusione che basti il codice penale contro la fiamana dei delitti, come credono basti una commissione d'inchiesta per rimediare ad altre piaghe sociali.

Tuttavia la conoscenza di quelle cause e la memoria continua e ripetuta di esse, correggerà anzitutto il pregiudizio che la pena sia la panacea del delitto e darà modo di regolare, in piccola parte, quegli elementi perturbatori, con rimedii estranei all'arsenale punitivo.

Dopo questo, convinto che anche la scienza sociale debba essere non solo miraggio di sillogismi *a priori*, ma duro cimento colla realtà dei fatti, credo opportuno dare in modo breve e sintetico una riprova statistica a talune delle osservazioni fatte sinora.

A tale scopo do nella carta grafica, qui unita (Tav. IV), un saggio dei lavori da me intrapresi sulle statistiche ufficiali in Francia di più che mezzo secolo, dal 1826 al 1877; che io, inviato dal Governo a Parigi per cagione di studi, ho prescelto come la raccolta più lunga ed ordinata ed attendibile che finora si conosca, e che già in parte servi di base ai celebrati lavori del Guerry e del Quetelet.

In questo diagramma sono segnate anzitutto le cifre degli affari per crimini giudicati dalle Corti d'assise in contraddittorio ed in contumacia, contro le persone e contro le proprietà,

(1) Appendice all' *Uomo delinquente*, II ediz.

puniti dal Codice penale e da leggi speciali; e quelle degli affari per delitti (escluse però le semplici contravvenzioni) giudicati dai Tribunali correzionali; conservando adunque, per le leggi vigenti, la triplice distinzione dei reati in crimini, delitti, contravvenzioni.

Qui ci si presenta subito la questione pregiudiziale, se si possa ritenere che la cifra dei reati giudicati rappresenti quella dei reati effettivamente commessi; per la quale credo si debba distinguere la criminalità reale, la criminalità apparente, la criminalità legale.

Della prima, che risulta da tutti i reati effettivamente commessi, non si può avere alcuna cifra, perchè molte infrazioni restano sconosciute, specialmente in certe categorie (attentati al pudore, sodomia, adulterio, incesto, ingiurie, procurati aborti, ecc.).

La criminalità apparente si ha dalle cifre che danno i reati: giudicati in contraddittorio — giudicati in contumacia — denunciati, ma seguiti da dichiarazione di non farsi luogo a procedere, emanata nel periodo istruttorio — denunciati, ma messi tra gli affari senza seguito dal Pubblico Ministero.

La criminalità legale si ha nella cifra dei reati sottoposti a giudizio contraddittorio o contumaciale: ed è quella che per l'abbondanza e precisione di dati reali e personali unicamente si presta all'analisi scientifica.

Ora, alla questione se la criminalità legale possa prendersi per indice della criminalità reale ed apparente, è facile rispondere che per la criminalità reale non si può dare una prova statistica diretta, ma una sola presunzione logica, in senso affermativo, basata sulla stabilità degli ordinamenti sociali e più ancora delle leggi psicologiche e sociologiche.

Quanto alla criminalità apparente è necessaria un'ulteriore distinzione. Gli affari denunciati possono non essere giudicati o perchè si riconobbero non costituire reato, od essere infrazioni così tenui da potersene trascurare il giudizio: oppure perchè non era possibile provare la reità del fatto, o

perchè gl'incolpati si ritennero non imputabili; o perchè infine gli autori rimasero ignoti o non erano sufficienti le prove contro gli autori sospettati (1).

È chiaro allora che nella criminalità apparente di un paese non possono aggiungersi ai veri reati giudicati che queste due categorie di affari denunciati, come quelli che soli si possono ritenere essere altrettanti reati.

Orbene, nel presente diagramma, la linea che segna la totalità della delinquenza giudicata (crimini e delitti) e la linea che dà il numero dei reati denunciati ma non giudicati perchè ignoti gli autori o insufficienti le prove, presentano nel parallelismo dei loro rialzi e ribassi la prova categorica, che in un paese, quale la Francia, ove si abbia un buon ordinamento specialmente di polizia giudiziaria, favorito da buone condizioni amministrative e sociali, la criminalità legale può prendersi per indice molto approssimativo della criminalità apparente.

Nè lo scostarsi successivo delle due linee sopraccitate deve mettere dubbio, perchè ciò proviene soltanto dalla diversità della scala; come si dimostra riducendo le cifre relative a congrua proporzione. Infatti dal 1831, in cui cominciano i dati sugli affari denunciati, al 1877, i reati giudicati (crimini e delitti) aumentano come da 100 a 299,3 e quelli denunciati come da 100 a 290,1. E mentre dall'anno del minimo a quello del massimo si ha una differenza nei reati giudicati come da 100 a 330,9 (1830-1876), nei reati denunciati si ha come da 100 a 332,4 (1834-1874); con differenze adunque molto piccole, spiegabili anche, in parte, colla minore o maggiore tendenza delle autorità al rinvio pel giudizio, e col di-

(1) Debbo alla gentile benevolenza del sig. Yvernès, capo di divisione al Ministero di Giustizia in Francia, queste preziose indicazioni e le cifre relative che io non aveva raccolte nel mio soggiorno a Parigi. E mi è cara l'opportunità di esprimerne la mia sincera riconoscenza a quel valente cultore della statistica morale.

verso prevalere negli anni successivi, dei reati facilmente occultabili (1).

Del che puossi avere una riprova diretta, sommando per ciascun anno il totale dei crimini e delitti giudicati con quello dei denunciati, ma non giudicati perchè ignoti gli autori o insufficienti le prove, e deducendone per questi la proporzione percentuale, che si vede offrire minime oscillazioni:

1831 — 27,3 0/0	1847 — 25,0 0/0	1863 — 24,7 0/0
2 — 28,6 »	8 — 25,3 »	4 — 24,0 »
3 — 25,1 »	9 — 24,7 »	5 — 24,6 »
4 — 24,4 »	1850 — 23,6 »	6 — 24,1 »
5 — 23,6 »	1 — 24,7 »	7 — 24,1 »
6 — 23,4 »	2 — 23,0 »	8 — 24,5 »
7 — 24,1 »	3 — 23,2 »	9 — 25,6 »
8 — 23,9 »	4 — 25,1 »	1870 — 26,7 »
9 — 25,2 »	5 — 24,8 »	1 — 26,8 »
1840 — 25,6 »	6 — 24,2 »	2 — 28,0 »
1 — 24,2 »	7 — 23,2 »	3 — 27,4 »
2 — 24,2 »	8 — 23,1 »	4 — 27,2 »
3 — 25,5 »	9 — 21,9 »	5 — 25,3 »
4 — 23,3 »	1860 — 23,3 »	6 — 25,2 »
5 — 23,8 »	1 — 23,8 »	7 — 26,7 »
6 — 24,3 »	2 — 24,0 »	

Dimostrato che, per la Francia, la criminalità legale può prendersi come indice molto approssimativo della criminalità reale ed apparente, osserviamo ancora codesto diagramma.

Tenendoci pur sempre alla linea che segna il totale dei crimini e delitti giudicati, si presenta spontanea l'idea che questa immensa variazione di criminalità, più che triplicata in mezzo

(1) Nel 1877 la linea dei reati denunciati e non giudicati per ignoti autori o prove insufficienti, segna un rialzo, mentre quella dei giudicati dà un notevole ribasso. Tuttavia lo stesso rapporto del guardasigilli Le Royer, pubblicato nel novembre 1879, osserva che il totale dei reati denunciati in genere segna alla sua volta un ribasso nel 1877 in confronto al 1876.

secolo, si deve attribuire ad altre cause, che non siano le modificazioni della legislazione e della giurisprudenza.

In Francia vige tuttora il Codice penale del febbraio 1810, modificato da leggi successive, riguardanti la criminalità, la penalità ed il suo modo di esecuzione; emanate nel 1832 — 1848 — 1850 — 1854 — 1863 — 1866 — 1870 — 1872 — 1873 — 1874. Non potendole ora esaminare per disteso, mi limito ad affermare che, ad ogni modo nè la legislazione nè la giurisprudenza subirono modificazioni tali che siano, se non parzialmente, paragonabili a quelle che questa linea ci mostra. Ed anche di ciò mi riservo di dare, in altra occasione, una completa prova di fatto, pubblicando taluni diagrammi, che mostrano l'andamento simultaneo della criminalità generale e speciale colla diversa severità di repressione legislativa e giudiziaria, desunta dalla proporzione dei condannati cogli imputati e della diversa prevalenza di pene più o meno rigorose nel totale delle condanne.

Fin d'ora però posso esibirne talune prove parziali. Per esempio, una parte dell'aumento dopo il 1832 si deve a quella legge che fece un delitto dell'infrazione alla sorveglianza, repressa dapprima con misure amministrative; ed una parte del rialzo dopo il 1871 proviene dalle leggi 23 gennaio e 26 luglio 1873 e 1° agosto 1874, che elevavano per la prima volta a delitti l'ubriachezza manifesta, il consumo di alimenti per parte di un insolubile e la mancata coscrizione di cavalli. Come si vede però, codeste innovazioni legislative aggiunsero soltanto una qualificazione legale a fatti già esistenti; esercitando così una efficacia di pura apparenza statistica, ed assai poco sensibile nel totale della delinquenza, senza toccare le radici stesse della vita criminosa.

Parrebbe doversi fare una eccezione per le leggi 28 aprile 1832 e 13 maggio 1863, che hanno modificata la penalità e *correzionalizzati* molti crimini, portando così un'effettiva differenza nel sistema criminale e penale. Ma una prova statistica che esprima gli effetti di codeste innovazioni, io non posso

darla che per la legge 1863, avendo per essa sola le statistiche ufficiali i dati per l'andamento dei crimini divenuti delitti. Ora, in un supplemento da me redatto a tale scopo, si nota veramente dopo quell'anno un aumento in taluni di questi ex-crimini *correzionalizzati*, specialmente nelle ferite e percosse seguite da incapacità al lavoro per più di 20 giorni, e nelle false testimonianze in materia civile, correzionale e di polizia.

Chi si ferma alle prime apparenze, vedrà in ciò una prova che dunque la mitezza delle pene aumentò quei reati. Come pure, chi si fermasse ad altre apparenze, potrebbe vedervi la causa contraria, pensando che quei crimini si *correzionalizzarono* invece, unicamente « per rendere la repressione *più sicura*, » viste le frequenti assoluzioni dei giurati, come attesta il ministro Baroche nel rapporto del 1863.

Chi però vada più addentro, sospetta in quel rialzo una semplice diversità di classificazione statistica. Ed è ciò appunto che mi assicurava l'Yvernès, scrivendomi che « la legge del 1863 ha potuto modificare l'espressione statistica, ma non ha provocata una recrudescenza di criminalità. » Infatti le ferite e percosse con più di 20 giorni d'incapacità, prima del 1863 accadevano egualmente, ma si *correzionalizzavano* dalle sezioni d'accusa ed apparivano nella statistica dei delitti, confuse nella rubrica generica di ferite e percosse: e dal 1863 al 1870 le si distinsero, solo per vedere quanto estesa fosse dapprima quella *correzionalizzazione* extra-legale. Il falso testimonio poi, che non aveva reato corrispondente nei Tribunali *correzionali*, prima del 1863 veniva nella massima parte messo addirittura tra gli affari senza seguito, per la esperienza fatta dai magistrati, che, meno i casi evidenti, non mancava mai l'assoluzione del giurì.

E percorrendo la lunga serie dei rapporti annuali, si possono trovare altri esempi della quasi mancata efficacia sostanziale delle pene sulla criminalità.

Nel 1832 il ministro Baroche dice che prima di quell'anno

si lamentava un rallentamento nella repressione dei crimini, perchè i giurati eludevano, con frequenti ed ingiuste assoluzioni, il troppo rigore del Codice penale, e perciò la legge 1832 mitigò le pene di molti reati. Orbene, osservando che la delinquenza cresce e diminuisce tanto prima che dopo il 1832, sembra potersi concludere che dunque la differenza in più od in meno nella repressione è *in gran parte* indifferente per la criminalità.

E ne abbiamo nuova prova nel 1833, in cui si nota una effettiva diminuzione nei crimini e delitti giudicati ed anche più nei denunciati. E sebbene il ministro Persil attribuisca ciò alla legge del 1832, tuttavia mi pare che quel fenomeno, osservato un po' meglio, specialmente nella diminuzione dei crimini e delitti contro la proprietà, si spieghi piuttosto ed in massima parte col ribasso repentino nel prezzo dei cereali, susseguito a parecchie annate di scarsezza.

Tanto più per le eloquenti conferme statistiche che si hanno dappoi. Crescono infatti nel 1836 e più ancora nel 1840 i crimini e delitti contro la proprietà giudicati e denunciati; e diminuiscono nel 1841 (per singolare riscontro colle analoghe condizioni del 1833) secondo il rialzo o ribasso dei cereali; mentre i crimini contro le persone segnano un indifferenza o indifferente od opposto. Vero è che il ministro Martin nei rapporti del 1840-41-42 fa notare che la repressione acquistò maggiore fermezza; ma mi sembra potersi accordare a questa un'assai limitata efficacia, consultando il diverso movimento simultaneo di quel tempo nei reati contro le persone e le proprietà. E siccome per il totale di questi può bastare, per ora, la carta generale, aggiungo solo il seguente parziale prospetto per taluni dei più tipici reati contro le proprietà:

ANNO	Prezzo del frumento per ettolitro	Raccolto di patate in milioni di ettolitri	CRIMINI		DELITTI		
			Furti qualificati non classificati altrimenti	Saccheggio di grani e prop. mob. in bande ed a forza aperta	Furti semplici	Vagabondaggio	Mendicizia
1828	22.03	2931	9	10077	2562	759
1829	22.59	54.7	2544	15	10575	2572	1271
1830	22.39	54.8	2580	10	11042	2854	990
1831	22.10	65.9	2666	25	11714	3111	1416
1832	21.85	50.0	2597	38	13206 (*)	3231	1850
1833	16.62	74.9	2141	2	11864	2698	1457
1834	15.25	75.9	2091	4	11568	2596	1138
1835	15.25	71.8	1890	1	11893	2738	1527
1836	17.32	81.1	2030	2	14029	2692	1602
1837	18.53	75.9	2277	2	15962	2860	1730
1838	19.51	91.8	2159	2	17029	3092	1846
1839	22.14	96.2	2014	7	17972	3311	2184
1840	21.84	102.2	2293	12	19531	4045	3022
1841	18.54	117.4	1836	2	17377	3629	2670
1842	19.55	93.2	1633	2	18383	4040	3023
1843	20.46	163.4	1712	—	19900	4851	3337

(*) Dal 1832 in poi i furti campestri, da crimini diventano delitti.

E della insufficienza della legge penale a rattenere l'onda della criminalità, abbiamo un esempio eloquentissimo nell'aumento continuo dei reati contro il pudore ed i buoni costumi. Trovo infatti, per le Corti d'Assise dal 1826 al 1877, che se gli stupri ed attentati al pudore contro adulti, con violenza e circostanze aggravanti, da 148 discendono a 110 (come da 100 a 72,9), gli stupri invece ed attentati al pudore con o senza violenza sopra fanciulli, da 158 salgono a 844 (da 100 a 534,1); e per i Tribunali correzionali, gli attentati al pudore commessi da un minore di 16 anni, da 11 nel 1837 vanno a 64 nel 1877 (da 100 a 581,8), e dal 1826 al 1877 gli attentati ai costumi con eccitamento alla

corruzione, da 117 diventano 316 (da 100 a 269,9), e gli oltraggi alla morale pubblica da 19 giungono a 51 (da 100 a 267,9), e gli oltraggi pubblici al pudore da 299 arrivano a 2669 (da 100 a 892,6).

E lo stesso ministro Abbatucci nel-1850 confessa che, sebbene i giurati usino la maggior fermezza contro gli stupri ed attentati al pudore, pure « questa severità non ha impedito a codesto crimine di aumentare da 25 anni in un modo rattristante. » Ma tuttavia, dimenticata ben presto la scuola dei fatti, si chiede nel 1851 se di fronte a tale incremento « le leggi penali in codesta materia siano abbastanza severe e se proteggano abbastanza la società, così gravemente offesa da questi reati, che troppo spesso si commettono nell'interno stesso del focolare domestico. » E Delangle nel 1859 dichiara che tale aumento esige maggior sollecitudine da magistrati e giurati; e nel 1865 Baroche spera invano nei freni dell'istruzione, della morale religiosa e della repressione; e tuttavia Dufaure nel 1876 ripete che « comunque sia, una repressione ferma e energica può solo reagire contro una lamentevole estensione dei reati contro i buoni costumi. »

Eppure i rei di stupro e di attentato al pudore sono condannati quasi per una metà ai lavori forzati perpetui od a tempo ed alla reclusione; aggiungendo poi che in tali reati si verifica una delle cifre più basse di assoluzioni.

Se dunque l'esperienza ripetuta non deve sprecare gl'insegnamenti suoi, dobbiamo ricrederci dalla esagerata fiducia nelle pene, come sole dighe dei reati, ed assorgere invece al concetto dei sostitutivi penali che svolgerò nella seconda parte di questo scritto.

Basti ora l'esempio che, per ispiegarci come mai il triennio 1854-55-56 dia uno scarso aumento ed anzi anche un decremento nei crimini contro le proprietà (confermato nella linea dei denunciati e nel mio diagramma dei crimini commessi) e nei delitti di furto semplice, malgrado la scarsezza dei raccolti agricoli, dobbiamo pensare, più che ad un accresciuto rigore

di penalità, ad altre cause notate dallo stesso ministro Abbatucci nei suoi rapporti 1854-55. Esse furono i provvedimenti preventivi, consistenti: 1° nel lavoro procurato a tempo (esempio da ricordarsi) e su larga scala dal Governo agli indigenti; 2° nell'aiuto della carità cittadina; 3° nell'essersi persuase le popolazioni che il darsi al saccheggio di granaglie, come avevano fatto nel 1829, 1832, 1840 e specialmente nella carestia del 1847 (che tanto spicca in tutte le linee della carta grafica), finiva col portare nuovo rincaro nei prezzi delle sussistenze e sarebbe stato quindi più utile l'astenersi, come difatti avvenne, dallo sperpero criminoso di vettovaglie. Talchè possiamo qui toccar con mano come la previdenza e provvidenza del Governo, ed un saggio indirizzo della opinione popolare valgono a rattenere la criminalità meglio che tutti i rigori dell'arsenale punitivo.

Posso adunque concludere che le modificazioni legislative e giudiziarie avvenute dal 1826 al 1877 sono lontane dall'essere cause proporzionate delle immense variazioni nell'andamento della criminalità, a cui esse concorsero in modo parzialissimo e più che tutto per semplice espressione statistica.

Il che però, avverto fin d'ora, non mi pare debba condurre senz'altro alla precipitata conclusione dell'assoluta e totale inutilità delle pene, sostenuta dal Girardin (*Du droit de punir*. Paris, 1871) ed in parte dal Wyrouboff (in un articolo della *Philosophie positive* di quell'epoca). Chè anzi, nella seconda parte svolgerò l'idea che la penalità, sebbene, come dice il Maury, non abbia tutta l'efficacia che l'illusione comune le attribuisce, tuttavia conserva pur sempre un benefico influsso, per quanto assai limitato e parziale. Idea, che mi propongo di sostenere meglio con le prove statistiche dei miei diagrammi di repressione, in altro lavoro speciale; ricordando qui di sfuggita che però l'efficacia delle pene, per effetto della loro contropinta, più che nelle quote dei reati commessi, si paleserebbe in quelle dei reati non commessi, dei quali niuna cifra è possibile.

Ad ogni modo, riconosciuta anche nelle leggi penali una qualche influenza sulla criminalità, resta provato che le modificazioni legislative, giudiziarie ed amministrative nel sistema punitivo in senso di maggiore severità od anche di maggiore mitezza, sono affatto sproporzionate a quelle che noi vediamo in questa linea della criminalità totale, cresciuta in 52 anni come da 100 a 343,3.

Di queste profonde e generali variazioni in più od in meno, noi, tenendoci alla linea del totale di crimini e delitti ed alla linea dei reati denunciati, dobbiamo cercare altre cause vere e proporzionate.

Anzitutto le *guerre e rivoluzioni* (1830 — 1848 — 1859 — 1870-71) perchè sospendono momentaneamente i servizi di pubblica sicurezza ed interrompono la vita giudiziaria o la trasportano nei tribunali militari, che non entrano in queste statistiche, specialmente pel 1870-71; ed ancora più perchè, secondo i casi e le opportunità, sottraggono od eccitano gli individui alla violenza criminosa.

Le *crisi sociali e politiche*, come dopo il 1830 (tumulti di Parigi, Marsiglia, Lione e dell'Ovest nel 1832), al principio del secondo impero (1849 al 1853) e dopo la guerra e la Comune del 1870-71, che portarono in Francia un sì profondo disequilibrio morale e sociale.

Altra causa si ha nel generale *benessere o malessere economico e commerciale* che si vede anche meglio nella linea dei crimini contro le proprietà. E cioè negli anni 1828-36-40-47-52-53-54-62-68 e dopo il 1872, epoche di crisi agricole, commerciali o industriali. Mentre negli anni 1855 al 1865 si ha un periodo di benessere generale, che portava diminuzione complessiva di criminalità con simultaneo aumento però nelle bancherotte e nei falsi commerciali, per la cresciuta smania del commercio e dell'industria, e di stupri ed attentati al pudore per la più facile alimentazione e per l'agglomerato maggiore negli stabilimenti industriali. Notando che il rialzo temporaneo del 1861-62 è dovuto all'annessione

di Nizza-Savoia ed alla crisi dell'industria cotoniera, unita alla deficienza del raccolto di cereali, essendo il prezzo del frumento, per ettolitro, di 16,74 e 20,24 nel 1859 e 60, e di 24,55 e 23,24 nel 1861-62.

A proposito del quale è impossibile non osservare, e fu già notato da altri, la coincidenza di rialzo e ribasso nel prezzo dei cereali e nella cifra dei reati contro le proprietà, con andamento inverso per quelli contro le persone, come potrebbe vedersi col riscontro delle statistiche agricole francesi. Infatti, mentre l'aumento dei crimini contro le proprietà corrisponde alle annate di crisi agricole e commerciali ora accennate, il ribasso invece va d'accordo negli anni 1833-34-41-42-48-57-58-63-64-69 col prezzo del frumento che da 21,85 nel 1832 va a 16,62 e 15,25 nel 1833-34; da 21,84 nel 1840 va a 18,54 e 19,55 nel 1841-42; da 30,75 e 24,37 nel 1846-47 va a 16,75 nel 1848; da 23,29 nel 1862 va a 19,78 e 17,58 nel 1863-64; da 26,64 nel 1868 va a 20,33 nel 1869; con esempio anche più evidente nel biennio 1857-58, in cui diminuiscono i crimini contro le proprietà e specialmente i delitti di furto semplice (28089 nel 1852 — 33940 nel 1853 — 39484 nel 1854 — 37883 nel 1855 — 36848 nel 1856 — 35737 nel 1857 — 29374 nel 1858) perchè il prezzo del frumento che era, per ettolitro, di L. 29,32 e 30,75 nel 1855 e 56, fu di 24,37 e 16,75 nel 1857 e 58; con relativa abbondanza di raccolto in segala, orzo, maiz e patate.

Senonchè, considerando non più gli anni diversi ma i diversi luoghi, trovasi un fatto che sembra a tutta prima contraddittorio. Ed è, che in Francia i dipartimenti più poveri danno una minore criminalità, anche contro le proprietà, in confronto ai dipartimenti più ricchi; talchè, per ragione di luogo, sembrerebbe la delinquenza crescere col benessere economico. Ciò è naturale pei reati contro le persone; e quanto a quelli contro le proprietà, basta ricordare che dove si ha minore ricchezza vi è minore agglomerato

di persone, e specialmente di quelle pericolose e recidive, che accorrono altrove per meglio delinquere. E ciò si prova guardando al *luogo di nascita* dei delinquenti nei centri più ricchi. Odilon Barrot, appunto nel rapporto del 1847, dice che « fra gli accusati e i prevenuti giudicati nei dipartimenti più fecondi in crimini e delitti gravi, si trova sempre un numero proporzionalmente molto elevato d'individui stranieri, per nascita e domicilio, a questi dipartimenti, e di cui quelli poveri hanno fornito il loro contingente. »

E per i crimini contro le persone (eccettuato l'anormale periodo che precedeva e seguiva il famoso 2 dicembre 1851) i rialzi e ribassi più importanti si spiegano per lo più col raccolto del vino. Trovo infatti, solo dal 1848 in poi, nelle statistiche agricole di Francia che gli anni di maggiore scarsità del vino sono il 1854 (da 22,6 nel 1853 a 10,7 milioni di ettolitri), il 1859-60 (da 46,8 nel 1858 a 29,8), il 1867 (da 63,8 nel 1866 a 39,1) e soprattutto il 1877 (da 83,6 nel 1875, a 41,8 nel 1876), che vediamo segnati appunto nella carta qui unita da altrettanti ribassi nei crimini contro le persone. Mentre gli anni di maggiore abbondanza, e cioè il 1858 (da 35,4 nel 1857 a 46,8 milioni di ettolitri), il 1862 (da 29,7 nel 1861 a 37,1), il 1865-66 (da 50,6 nel 1864 a 68,9 e 63,8) e soprattutto poi il 1875-76, che raggiungeva la cifra di 83 milioni di ettolitri, non mai avuta, si distinguono per notevoli rialzi nella linea stessa. Di che si potrebbe dare prova anche più manifesta colle cifre annuali, specialmente delle ferite e percosse; per le quali poi trovò un rialzo costante in novembre, forse per effetto dei vini nuovi.

E dobbiamo, sebbene in parte minore, cercare quelle cause di incremento del delitto nell'*andamento della popolazione*, segnato nella carta qui unita, secondo i censimenti quinquennali, con un continuo aumento per legge naturale e nel 1861 per l'annessione di Nizza e Savoia; con una diminuzione nel censimento del 1872, per la perdita dell'Alsazia-Lorena; e con un moto ascensionale ripreso dopo il 1872. Il quale

però non è proporzionato a quello della criminalità, essendo anzi la Francia uno dei paesi che più confermano la legge statistica che la popolazione cresce in ragione inversa della ricchezza di un dato paese. E mentre dal 1826 al 1877 la delinquenza totale cresce come da 100 a 343,3, la popolazione va da 100 a 116,0; senza notare poi che, per es., dopo il 1854 le due linee seguono direzioni opposte. Nè ciò è spiegabile colla emigrazione, assai debole in Francia, sebbene essa abbia toccato (secondo il Block, *Statistique de la France*. Paris, 1875) il massimo nel 1855 con 19,957 emigrati: seguendo poi un continuo decremento, che dal 1861 al 1865 dava 2 emigranti ogni 10 mila abitanti (1).

Ma la più grande e più eloquente parte di tali cause mi pare stia nel triplicato consumo dell'acquavite, dell'assenzio, dell'alcool in genere, che porta con sè i due flagelli, egualmente terribili dei *reati* e dei *suicidii*. E le linee dell'alcool e della delinquenza presentano in questa stessa carta un parallelismo incontestabile, che diventa anche maggiore, supplendo colle cifre percentuali alla diversità delle due scale nel diagramma. E non avendo io per ora la statistica dell'alcool se non dal 1831 al 1876, ricavo dai miei appunti statistici che l'aumento è:

	Alcool	Reati	Suicidii
Dal 1831 al 1876. } come da 100 a	282,0	304,2	278,5

Terribili cifre, ed in troppo evidente correlazione perchè non si debbano fare i più caldi voti che, cessato alquanto il falso prestigio delle pene, si metta in pratica il concetto dei sostitutivi penali, tra cui vedremo primeggiare appunto le tasse ed altre misure preventive sul consumo degli alcohols.

(1) J. DUVAL, *Histoire de l'émigration européenne et asiatique*.

Un'ultima osservazione a proposito di questa carta. Ed è che essa ci mostra la influenza della diversa temperatura, confrontata non nei mesi di ciascun anno, ma nei diversi anni tra loro. Ricordando infatti che in Francia gli inverni più freddi furono nel 1840, 1846, 1853, 1871, noi troviamo un po' nella linea dei delitti, ma soprattutto nei crimini contro le proprietà, quattro rialzi repentini, nelle epoche rispettive (gli stessi anni o l'anno dopo, secondo il diverso lavoro giudiziario), che provano l'evidente efficacia, in questo caso indiretta, degli anni freddi sulla vita criminosa. E ricordando che le estati più calde furono nel 1832, 1834, 1842, 1846, 1857, 1863, 1865, 1871, nei rispettivi anni dei crimini contro le persone troviamo, in questo caso per influenza diretta, altrettanti rialzi, che per essere meno visibili in questa carta, non sono però meno concludenti, quando si consultino le cifre assolute e per le forme criminose più spiccate.

Dopo tutto questo però, giova non dimenticare che quello straordinario aumento di criminalità deve anche attribuire in parte alla cresciuta vigilanza degli agenti di polizia, che furono anzi a diverse epoche aumentati di numero e meglio organizzati; come ricordano appunto vari rapporti annuali. Così il ministro Abbatucci nel 1852 attribuisce buona parte dell'aumento nei delitti alla maggiore attività della polizia, che si vedeva appoggiata da un « governo forte; » e lo stesso nel 1854 ricorda che si stabilirono 225 nuove brigate di gendarmeria e 1144 nuovi commissari di polizia. E nel 1867 il ministro Baroche accenna a questa maggiore vigilanza come causa di aumento nei delitti scoperti, insieme alla fondazione d'una società privata per la repressione della caccia furtiva, che, calcolando l'ultimo ventennio, io trovo costituire da sola, in media annua, quasi 1/7 di tutti i delitti, escluse le contravvenzioni. E nel 1874 il ministro Dufaure spiega ancora col maggior zelo della polizia il rialzo di certe infrazioni non gravi ma molto frequenti: ed io aggiungo che infatti il numero dei contumaci va sempre diminuendo, specialmente nel-

l'ultimo ventennio. Quella causa però, se concorre in parte nell'aumento dei delitti, non entra sensibilmente in quello dei crimini, che pur vedremo aumentati in realtà malgrado le apparenze della carta qui unita, pei quali in Francia fu sempre sufficiente l'organizzazione giudiziaria e di polizia a rendere assai limitato il numero di quelli non scoperti o non giudicati.

Credo infine che codesto incremento di criminalità generale possa spiegarsi anche, sebbene in piccolissima parte, coll'osservare che l'aumento di taluni reati porta, di contraccolpo, l'incremento di altre infrazioni o reati *complementari*, i quali poi dopo esserne la conseguenza ne divengono a lor volta stimoli nuovi. È evidente infatti che coi furti devono crescere le compre di cose furtive; e cogli omicidii e ferite il porto abusivo di armi; cogli adulterii e colle ingiurie e diffamazioni i duelli e via via. E così la delinquenza principale e tipica ha una propria delinquenza riflessa, talchè l'aumento dei reati deve portarsi in genere lo strascico del maggior numero di ribellioni, resistenze, oltraggi a funzionari pubblici; di false testimonianze e di calunnie; di ingiurie e di violazioni di domicilio; di infrazioni alla sorveglianza e di vagabondaggio; di evasioni, ricettazioni dolose e manutengolismo: tutte forme criminose, che nascono e si alimentano, in parte, come veri parassiti sul corpo della delinquenza generica e più grave.

Confrontiamo ora, da ultimo, la linea dei crimini contro le proprietà, quella dei crimini contro le persone e quella dei semplici delitti, escluse le contravvenzioni, le quali non entrano nel campo della vera criminalità.

È impossibile allora non avvertire come in 52 anni all'aumento enorme dei delitti (da 100 a 353,4) corrisponda la diminuzione nel totale dei crimini (da 100 a 65,5), e specialmente dei crimini contro le proprietà (da 100 a 49,6), mentre in quelli contro le persone vi è un leggiero aumento (da 100 a 107,7).

Senonchè qui dobbiamo porci in guardia contro questa apparenza statistica.

È vero bensì, come diceva Abbatucci nel 1850, che la furberia tende a sostituire la violenza; ma pensando che la distinzione fra crimini e delitti è empirica ed arbitraria, nasce il dubbio che codesto decremento si debba ad una estesa correzionalizzazione extra legale per parte delle sezioni d'accusa, le quali, come nota anche il Curcio, in Francia rinviano assai facilmente i reati ai Tribunali correzionali, per sottrarli alla indulgenza dei giurati.

Ed io posso darne una prova di fatto, consultando le statistiche dei reati, secondo i mesi, che danno le cifre dei crimini contro le proprietà e le persone, effettivamente commessi e scoperti. Trovo allora dal 1827 al 1869, che i crimini commessi contro le persone, vanno da 100 a 171,1 e quelli contro le proprietà, anzichè diminuire, salgono da 100 a 132,6. Mentre per i crimini giudicati e per lo stesso periodo di anni si avrebbe, contro le persone da 100 a 109,7 e contro le proprietà da 100, a 44,2. Talchè sebbene le cifre dei giudicati diano gli affari (che possono comprendere uno o più reati) e quelle dei commessi invece diano i reati singoli e coll'affrettata qualificazione di crimini che può variare nel periodo istruttorio, tuttavia resta evidente che la diminuzione segnata dalla carta qui unita è dovuta semplicemente ad una estesa correzionalizzazione dei reati. E lo conferma l'osservare come i crimini contro le persone, che meno si prestano al rinvio del giudizio correzionale, aumentano anche nella carta dei giudicati e crescono di poco nelle cifre dei commessi, avuto riguardo all'aumento di popolazione; mentre il contrario accade per quelli contro le proprietà, che sono assai più facilmente correzionalizzabili.

Ad ogni modo però, l'aumento dei crimini è di tanto inferiore a quello dei delitti, che noi abbiamo anche qui una conferma statistica del come l'indirizzo della criminalità sia appunto nel senso di maggiore estensione e di minore in-

tensità, perchè in Francia, come altrove, coll'andare del tempo, i reati più gravi hanno ceduto il posto alle infrazioni più numerose ma meno violente.

Concludo insomma che le statistiche delineate in questa carta, sebbene debbano perdere molto della loro eloquenza per la generalità dei dati, non sempre omogenei nel loro totale, tuttavia comprovano le asserzioni fatte dapprima sulle cause generiche dell'andamento periodico della criminalità. Intorno a cui sarà più concludente, anche per altri problemi di scienza penale, il lavoro di analisi che sto preparando per i singoli reati più importanti e caratteristici.


Resta ora che passiamo alla serie dei fattori speciali del crimine, in ogni parte dell'organismo sociale, per elevarci poi al concetto dei sostitutivi penali; di quei provvedimenti cioè, indiretti e poco dispendiosi, che possono diventare i presidii più efficaci dell'ordine sociale, non abbastanza difeso dalla spesso illusoria dinamica delle pene.

II.

Legge di saturazione criminosa.

Dalla esposizione dei fatti e dai dati statistici (riassunti nella tabella grafica secondo i metodi odierni) resta dimostrato come la criminalità vada aumentando nel suo complesso, con variazioni grandissime da un'epoca all'altra, senza che le pene abbiano grande efficacia a neutralizzare i fattori del crimine. Di qui nasce l'idea, che il livello della delinquenza sia determinato dall'ambiente naturale e sociale, combinato colle tendenze ereditarie e cogli impulsi occasionali degli individui, secondo una legge, che, analogamente ai dati della chimica, io chiamerei di *saturazione criminosa*. Questa legge si potrebbe meglio provare con uno studio particolareggiato

STATISTICA CRIMINALE DELLA FRANCIA DAL 1826 AL 1877



E.F. delinco

TOTALE CRIMINI E DELITTI GIUDICATI ——— **REATI DENUNCIATI** **DELITTI, ESCLUSE LE CONTRAVVENZIONI** ———
CRIMINI CONTRO LE PERSONE - - - - **CRIMINI CONTRO LE PROPRIETA'** - - - - **CONSUMO D'ALCOOL (ETTOLITRI)** x+x
POPOLAZIONE PER CENSIMENTI * * * * *

sull'andamento dei principali reati dal 1826 al 1877, ma essa è già sufficientemente attestata dal complesso dei dati raccolti nella tavola, e dal fatto che all'aumento dei reati contro le persone corrisponde, di regola, la diminuzione di quelli contro le proprietà e viceversa.

Le variazioni dell'ambiente fisico e sociale sono costantemente accompagnate da variazioni della criminalità generale. Così la linea dei crimini contro le persone varia d'assai poco in 52 anni, perchè il relativo ambiente è alla sua volta più stabile, non potendo le passioni umane variare di tanto e così spesso, se non per effetto di straordinarie perturbazioni meteoriche e sociali (ad es. nel 1832-35-43, dal 1848 al 1851, nel 1852 e 1857, V. tavola grafica); mentre la linea dei crimini contro le proprietà, e più ancora quella dei delitti, offre enormi variazioni (ad es., nel 1828, 1835 al 1837, 1847, 1848 al 1854, 1865 al 1868, 1872 al 1876) per la minore stabilità del loro ambiente speciale, l'assetto economico, che può dirsi sempre in condizioni di equilibrio instabile. Per convincersi ancora più di questa diversa saturazione criminosa secondo la diversità dell'ambiente sociale, basta accennare che la media annua del totale di affari giudicati in Francia dalle Assisie e dai Tribunali (escluse le contravvenzioni) da 47,805 nel periodo 1826-30, giunge a 130,245 nel 1851-55, diminuendo poi fino a 122,131 nel 1861-65 e 119,674 nel 1866-71 (periodo anormale di dati statistici per la guerra 1870-71), per risalire infine a 146,270 nel periodo 1872-77, con un seguito di vere ondate del delitto, che le linee della tavola grafica riproducono in modo evidente; riflettendo così in uno specchio fedele le vicende economiche, politiche, sociali di mezzo secolo in Francia.

Si potrebbe anche dire che nella sociologia criminale, come nella chimica, alla normale e costante saturazione può sovrapporre una eccezionale e passeggera *soprasaturazione*, per quella delinquenza riflessa o complementare che, come notai più sopra (pag. 91), pullula dietro la delinquenza prin-

cipale, come nel campo biologico i parassiti si attaccano ad altri corpi e come nel campo economico dietro le grandi industrie germogliano tante industrie minute e secondarie.

Nell'ordine criminale, un esempio di codesta passeggera soprasaturazione è dato in Francia dal reato di ricettazione dei delinquenti, che segna uno strano ed unico rialzo, nel periodo che precede e segue il colpo di Stato del 2 dicembre 1851; giacchè mentre nel quadriennio 1850-53 tale delitto giunge alla somma di 239, in tutti gli altri quadrienni di mezzo secolo varia tra 17 e 42. Così dicasi del crimine di saccheggio delle granaglie, che mentre per 51 anni, sommati assieme, dà un totale di 75, nel solo anno di carestia 1847 raggiunge la cifra di 42.

Ed è notorio il fatto che nelle annate di caro dei viveri molti furti e piccoli reati si commettono per avere il vitto nelle carceri; mentre poi ho osservato che altri delitti, anche contro le proprietà, diminuiscono durante le carestie, per una ragione analoga. Così ad esempio, rilevai dalle statistiche francesi che la scarsità dei raccolti vale assai meglio dei rigori penali e dei cani sguinzagliati nei recinti delle prigioni per impedire le evasioni dei detenuti, che danno appunto in tali epoche dei ribassi caratteristici, per il vantaggio che i condannati trovano allora di essere mantenuti dallo Stato. Anzi nel 1847, mentre per i crimini contro le proprietà il totale dà uno straordinario aumento, i soli crimini di furto ed abuso di confidenza per parte dei domestici e salariati presentano un notevole ribasso, appunto perchè meglio della pena li impediva la premura di non perdere, durante la crisi economica, il sostegno del padrone (1).

Questa legge di saturazione criminosa, che risponde alla

(1)	1844	1845	1846	1847
Crimini contro le proprietà	3767	3396	3581	4235
Abuso di confidenza dei domestici	136	128	168	104
Furto dei domestici	1001	874	924	89

logica stessa dei fatti, va contro la famosa asserzione del Quetelet, esservi un tributo pagato annualmente con maggior precisione di ogni altro, il contingente dei reati, e potersi quindi calcolare in precedenza quanti individui bagnaranno le mani nel sangue dei loro simili, quanti saranno falsari, quanti avvelenatori, perchè « i crimini si riproducono annualmente nello stesso numero, attirando le stesse pene, nelle stesse proporzioni » (1).

E tuttora si ode ripetere dagli statisti, che, per esempio, di anno in anno i crimini contro le persone variano al più di 1/25 e quelli contro le proprietà di 1/50 (2), oppure che vi ha una legge a limiti del delitto, che non sorpassa le variazioni di 1/10 (3). Questa opinione è nata nel Quetelet e negli altri per avere osservato il solo movimento dei crimini più gravi, anzichè tutta la criminalità nelle assise e nei tribunali, e per una serie limitata di anni, che non poteva quindi offrire grandi variazioni. Ma quando si considerino, non i soli reati maggiori, ma tutti i crimini e delitti che si giudicano in una estesa serie di anni, come lo possiamo noi nella suddetta carta grafica della Francia, si deve concludere, che continue ed accumulate variazioni si notano in quel fenomeno di patologia sociale, che chiamasi reato (4).

La legge di saturazione criminosa ha poi una vera portata pratica, perchè essa fa vedere che le pene, ritenute finora

(1) *Du système social*, liv. I, sec. II, ch. 2; *Physique sociale*, 2^e édit., liv. IV, § 8. E così DE CHATEAUNEUF, *Séances de l'Acad. des Sciences mor. et polit.*, 1842. — FAYET, *ibidem*, 1843, 46, 47, e *Journal des Économistes*, 1846. — DE CANDOLLE, *Bibl. Univ. de Genève*, 1830. — BUCKLE, *Hist. of civi. in England*, 1865, vol. I, pag. 23, ecc.

(2) MAURY e GUERRY, citati dal Lombroso, *L'uomo delinquente*, 2^a ediz., pag. 380.

(3) POLETTI, *Appendice all' Uomo delinquente*, del prof. LOMBRoso, 2^a ediz., cap. VI.

(4) Anche il MAYR (*La statistica e la vita sociale*. Torino, 1879, § 67) accenna alla inesattezza della legge di Quetelet.

le migliori contropinte del delitto, non hanno tutta l'efficacia che loro si attribuisce. Infatti, se, come provano la biologia e la psicologia, l'uomo, sotto qualunque aspetto lo si consideri, è tanto il prodotto dell'atmosfera fisica e sociale quanto del suo organismo, è facile vedere che il reato, come ogni altra azione umana, deve provenire da cause fisiche, sociali ed individuali. Ora, la pena, che nel suo momento più caratteristico della minaccia legislativa è un motivo psicologico, non potrà evidentemente ostare ai fattori naturali e sociologici del crimine, quali sono il clima, le meteore, la fertilità del suolo, la razza, l'aumento della popolazione, i costumi, le crisi finanziarie e politiche; essa non può che opporsi agli impulsi individuali, e di questi anzi ai soli impulsi occasionali, perchè riesce ancora evidente che essa non potrà, prima della sua applicazione pratica, prima cioè dell'isolamento temporaneo o perpetuo del reo, rintuzzare le tendenze ereditarie ed organiche individuali, che sono rivelate dall'antropologia criminale.

Bisogna infatti mettere in chiaro una distinzione, dimenticata anche dal prof. Lombroso, tra il delinquente abituale ed incorreggibile, per lo più ladro od omicida, che nasce tale per una mala costituzione organica e persevera nel delitto come altri nella virtù, formando in massima parte la caterva dei recidivi; ed il delinquente d'occasione, che commette altri delitti per un concorso speciale, e difficile a rinnovarsi, di tentazioni piuttosto esterne che interne, e contro il quale soltanto la pena, come motivo psicologico, può essere veramente efficace, come prova la sua scarsa recidiva.

Confrontata perciò la somma dei fattori fisici, sociali ed ereditari individuali del crimine con quelli semplicemente occasionali, è facile spiegarsi come i reati e le pene si svolgano in due sfere quasi eccentriche ed estranee l'una all'altra, e come quindi alle pene sia riserbata in fatto un'assai scarsa efficacia contro il delitto. Eppure questa conclusione,



che nasce spontanea dall'osservazione dei fatti, è ben diversa dall'opinione comune, perchè al sorgere di un nuovo disordine o all'aggravarsi di quelli già esistenti, scienziati, legislatori e cittadini non pensano ad altro che ai pretesi rimedi del Codice penale od a nuove leggi proibitive, che quando non aggravino il male, lasciano sempre il tempo che trovano (1).

Che più: perfino quegli stessi che promossero od accettarono l'indirizzo sperimentale dato alla scienza dei delitti e delle pene, o dichiarano che « la costanza con cui si commette il delitto proviene dalla mancanza di opportuna repressione » (2); e che « una delle precipue cause dell'incremento del delitto in Italia è la mitezza delle pene » (3); o tralasciano ad ogni modo di farsi la domanda, che è la prima fra tutte in tema di penalità pratica, se le pene, di qualunque genere, che pur si credono eccellenti armi difensive, abbiano realmente, e fin dove, questa virtù di presidio sociale (4).

Ed essi poi, tanto è istintiva quella tendenza, giungono a riporre la loro fiducia non solo nel sistema della intimidazione, che in se stesso finisce per disconoscere la inevitabilità anche di quel *minimum* di delinquenza dovuto alla legge di saturazione criminosa; ma nella stessa pena di morte, che malgrado le sue forti attrattive per chi si ferma all'apparenza delle cose, non va esente dal difetto essenziale di ogni pena, la quasi totale impotenza di repulsione. E poichè questo

(1) Così: BÉRENGER, *De la répression pénale*. Paris, 1855, tom. II, pag. 189. — BONNEVILLE DE MARSANGY, *De l'amélior. de la loi crim.* Paris, 1864, tom. I, pag. 7, 20, 589. — DUFAURE nel rapp. francese del 1876. — RUDINÌ nella tornata 11 febb. 1879 al Parlamento italiano.

(2) QUETELET, *Antropometria*, l. V, § 5, nel vol. II, serie III, Biblioteca dell'Economista.

(3) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, pag. 28.

(4) Così il BELTRANI-SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*. Roma, 1879; ed il GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*. Napoli, 1880.

nuovo sostegno viene accordato alla pena capitale in nome del positivismo, mi sembra utile dirne per mio conto qualche parola. Io non credo all'utilità della pena di morte, perchè chi delinque o lo fa per passione, ed allora non pensa a nulla; o lo fa con premeditazione, ed allora è mosso a delinquere non già da un ipotetico confronto tra l'estremo supplizio e l'ergastolo a vita, ma dalla speranza di impunità, che oltre alla irresistibile inclinazione naturale, ha in Italia troppi incentivi, sia nell'organizzazione della polizia, che lascia ignoti gli autori del 40 per 0/0 dei reati conosciuti, sia nel contesto dei troppi effugi legali che in pratica circondano e rendono vana la minaccia scritta nei codici. Nè bisogna lasciarsi illudere dalla risposta di qualche carcerato o suppliziato che dichiara aver paura di morire, perchè se è certo che chiunque, quando sia già preso e condannato, teme più la morte che l'ergastolo (salvo pur sempre i suicidi), è anche certo, come nota il Carrara, che anzitutto i delinquenti bisogna saperli prendere, il che pur troppo in Italia non avviene con troppa frequenza. E del resto quando si vede che in Francia, non ostante il grande rialzo complessivo della criminalità e l'aumento della popolazione, le condanne a morte, in contraddittorio e contumacia, da 197 nel 1826 discendono a 42 nel 1877 e, ciò che più importa, le esecuzioni capitali da 110 calano a 12, e tuttavia i processi per assassinio, parricidio, veneficio, omicidio da 560 discendono a 359, riesce veramente difficile il convincersi che l'esperienza dimostri la necessità pratica della pena di morte come strumento di difesa sociale, e l'attribuire, anche in parte, all'abolizione pratica, se non legale, di essa l'aumento dei reati maggiori in Italia. Vero è che l'estremo supplizio può essere mezzo di selezione artificiale nella società, liberandola per sempre dagli elementi più guasti; ma, senza notare che ciò legittimerebbe anche la uccisione di tutti coloro che sono affetti da morbi ereditari ed incurabili, per me la questione in ultima analisi si riduce a questo. La pena di morte, o si restringe nel codice a po-

chissimi casi e si applica per eccezione, ed allora è un risibile spauracchio, che salva la società da qualche decina di assassini ed avvelenatori, ma non la difende dalle migliaia di omicidi e grassatori, e come tale è praticamente assurda e contraria alla serietà stessa delle leggi; o, se si deve mantenere, per essere logici converrebbe si applicasse inesorabilmente, ogni anno, ai tre o quattromila omicidi che in media annua conta l'Italia: al che veramente non giungono neanche i nuovi sostenitori di essa.

Ma del resto le nostre conclusioni sulla poca efficacia repulsiva delle pene, se ci allontanano dai sostenitori del rigorismo penale, non ci accostano neanche a quelli che pure si affidano nella mitezza delle pene. Infatti resta sempre la differenza essenziale che questi, quand'anche non giungano alla esagerazione di credere che le pene tanto più avrebbero la virtù di diminuire i reati quanto più miti siano, ad ogni modo riserbano alla dinamica penale la loro fiducia esclusiva; mentre noi, dimostrandoci l'esperienza come le pene abbiano una limitatissima efficacia contro i reati, crediamo che bisogna ricorrere anzitutto ad altri metodi e strumenti per la difesa sociale.

Senonchè la illusione della influenza delle pene, come ostacoli del delitto, è così diffusa e quasi indiscussa, che merita di investigarne le cagioni storiche e psicologiche, per averne altrettanti argomenti in favore della nostra conclusione.

Lasciando a parte il sentimento della vendetta e l'effetto delle tradizioni medio-evali, che portano inconsciamente ad una certa simpatia per la severità delle pene, specie di fronte ai reati più gravi e di fresca data, una delle precipue cagioni di questa tendenza è un errore di prospettiva psicologica, pel quale si dimentica che, come nel corpo animale si vengono formando tessuti di diversa struttura e sensibilità, così nel corpo sociale col progresso e colla distinzione dei bisogni e delle occupazioni, si formano classi diverse con

propri caratteri organici e psichici, tanto che le abitudini, le idee, le azioni proprie ad uno strato sociale sono ben diverse da quelle degli altri (1). Da questa dimenticanza deriva che le classi oneste e dirigenti confondono il concetto che esse hanno della legge penale e l'impressione che ne ricevono, col concetto e coll'impressione che ne hanno invece le classi onde esce il contingente maggiore dei delinquenti: come notano anche il Carmignani (2), l'Holtzendorff (3) e quanti, tra cui il Lombroso (4), ne studiarono il gergo, che è il loro specchio psicologico. E si dimentica ancora che per le classi elevate la maggiore efficacia repulsiva spetta, non tanto alla sanzione legale, quanto a quelle della religione, dell'onore, dell'opinione pubblica (5), sconosciute o quasi alle classi disoneste, che rappresentano una forma inferiore della evoluzione sociale. Nelle carceri, a chi domanda perchè la minaccia della pena non abbia rattenuto dal delinquere, il condannato risponde più spesso ch'egli non ha mai pensato alla pena, oppure risponde come quel ladro abituale che poco tempo fa, alle carceri di Torino, mi diceva: « se uno a lavorare ha paura di farsi male, non lavora più... » Basta riflettere infatti che, anche fuori del campo delittuoso, gli uomini, quando vi è l'incentivo del guadagno, non sono punto

(1) Il Guerry ed il Maury dimostrarono statisticamente che « ogni classe sociale ha i suoi reati e le sue disposizioni viziose particolari. »

(2) *Teoria delle leggi di sic. soc.*, lib. III, p. 1^a, cap. 5 e p. 2^a, cap. 1.

(3) *Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe*, cap. 2.

(4) *L'Uomo delinquente*, 2^a ediz., cap. XI.

(5) Basta un esempio per tutti, ed è il fatto notato da H. SPENCER (*Introd. à la sc. sociale*, pag. 15), che i debiti di giuoco ed i contratti di borsa si pagano scrupolosamente, sebbene non sianvi per essi le sanzioni penali nè le scritture autentiche. A cui fa riscontro l'osservazione, che l'arresto personale per debiti non bastò mai a rendere puntuali le soddisfazioni dei contratti, tanto che si dovette finalmente abolire.

rattenuti dalle imprese pericolose, neanche dalla quasi assoluta certezza del male futuro: dallo studente che alla bisca arrischia sopra una carta tutta la sua mesata preparandosi un'iliade di privazioni, ai minatori ed agli operai delle industrie venefiche, che sfidano l'esempio terribile dei compagni morti o colpiti da malattie inguaribili. Ed il Fayet, nel suo studio accurato sulla statistica professionale degli accusati in Francia durante 26 anni (1), notava che la maggiore criminalità specifica è data dagli avvocati, notai ed uscieri, che pure hanno più degli altri presenti le punizioni minacciate dalle leggi. L'uomo è sempre uguale a se stesso, nè sarà certo un articolo di codice più o meno severo che possa cambiarne le tendenze naturali.

Un altro equivoco concorre a mantener viva l'esagerata fiducia nelle pene, ed è che si parificano gli effetti delle leggi eccezionali, con procedura sommaria, a quelli dei codici penali con procedura lenta e circospetta. Si dice: « È un fatto certo che le energiche repressioni di Sisto V nelle Romagne, degli Austriaci nel 49 contro le bande di Este, di Brescia, e dei Francesi sotto Manhes nelle Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino e sotto Medici, contennero e qualche volta giunsero a sopprimere i delitti associati; e certo i delitti degli internazionalisti di Parigi ed Alcolea furono repressi per molto tempo dalle sublte carnificine. La legge Pica scemò il brigantaggio nel Napolitano; la legge 6 luglio 1871 scemò le accoltellature di Romagna » (2). Tutto ciò può essere vero; ma anche senza ricordare gli esempi di reati cresciuti e ripullulati malgrado le pene severissime e l'estermio dei delinquenti (op. cit., pag. 8 e 20), è anche e soprattutto vero che simili provvedimenti anormali non possono costituire, nè costituiscono, l'andamento ordinario e generale del

(1) *Séances de l'Académie*, 1846; e *Journ. des Écon.*, 1847.

(2) LOMBROSO, *L'incremento del delitto*, pag. 29.

ministero punitivo, il quale non ha di essi il principio operativo, cioè l'istantaneo e poco scrupoloso esercizio del diritto di guerra, che, come tale, deve sempre essere un regime affatto transitorio.

Devesi notare ancora, che si scambiano troppo facilmente i diversi momenti della penalità e se ne confondono gli effetti possibili, mentre è essenziale il distinguere la pena scritta nel codice da quella emanata dal giudice, specie col giurì, e soprattutto da quella applicata dal carceriere. A parte i favori abusivi per molti condannati, è un fatto che nella pratica o si ha una contraddizione colla legge scritta, come quando in Italia la reclusione diviene in pratica più dura dei lavori forzati, mentre dovrebbe essere l'inverso; o non si hanno stabilimenti analoghi alla legislazione, come avviene in Italia per le case di custodia pei maggiorenni volute dall'art. 95 del Codice penale, ma in fatto non esistenti.

Se poi, oltre al sentimento istintivo della vendetta, alle tradizioni storiche, alla dimenticanza delle differenze organiche e psichiche dei vari strati sociali, alla confusione tra provvedimenti eccezionali e regolare ministero punitivo e tra la penalità teorica e pratica, noi pensiamo alla forza dell'abitudine di pensare in un dato modo ed alla maggiore comodità che offre la convinzione comune, per cui si crede che basti promulgare un codice penale per avere un rimedio od impedire un peggioramento delle piaghe sociali, abbiamo abbastanza per ispiegarci come persista sempre questa esagerata fiducia nelle pene, che i fatti e la logica smentiscono continuamente.

Infatti l'efficacia durevole di un provvedimento qualsiasi, nel campo politico, economico, amministrativo, è sempre in ragione inversa della sua violenza e subitanità; mentre poi, come notava il Gibbon (op. cit., cap. xxv), una minima forza basta a produrre effetti grandissimi e costanti quando essa agisce secondo l'inclinazione naturale delle leggi organiche e psichiche. È facile quindi spiegare anche psicologica-

mente come la pena, che in ogni nuova sua applicazione mostra la sua mancata efficacia (1), non possa essere un costante ed efficace repulsivo del delitto. Il suo vizio essenziale sta nella sua completa opposizione colle più irresistibili tendenze dell'animo umano, quali l'attrattiva del piacere e soprattutto la speranza continua della impunità. E la conseguenza di tutto ciò è, che mentre l'indirizzo storico del ministero punitivo è stato fino ad ora di rendere sempre *meno violenta* la reazione sociale contro le azioni criminose, d'ora innanzi invece il processo evolutivo di codesta funzione sociale sarà nel senso di rendere sempre *meno diretta* quella reazione.

III.

Sostitutivi penali.

La minuta esperienza della vita quotidiana nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni come la storia delle vicende dei popoli ci ammaestrano, che per rendere meno pernicioso l'irruzione delle passioni più giova il prenderle di fianco, che non l'opporvisi loro di fronte. Così, per esempio, il perspicace marito, a conservarsi la fedeltà della moglie, conta su ben altro che sugli articoli del codice penale contro l'adulterio. Narra il Bentham, che l'avere unito il trasporto dei passeggeri col servizio postale tolse completamente i ritardi abusivi dei corrieri bevonni, contro cui le ammende erano riuscite inutili. Alla nettezza urbana giovano certi ripari in luoghi opportuni, assai meglio che le multe o gli arresti. Il capo officina ottiene l'assiduità e produzione maggiore dagli

(1) BENTHAM, *Princ. du cod. pén.*, p. IV, introd.

operai, piuttostochè colle multe e coi castighi, coll'interessarli per una parte, anche minima, ai guadagni realizzati.

L'uomo è sempre uguale a se stesso nelle piccole come nelle grandi cose; e quindi a garantire l'ordine sociale, meglio che fidarsi in una dinamica delle contropinte dirette, giova adoperarsi per togliere ed impedire, indirettamente, le spinte criminose, contro le quali, una volta nate, inutilmente si oppongono le pene, che hanno una presa così limitata sugli impulsi delittuosi.

Come nell'ordine economico il Minghetti notava che, mancando il prodotto principale, si ricorre ai succedanei che possono supplirlo nella soddisfazione dei bisogni naturali; così nell'ordine giuridico, ammaestrati dall'esperienza che le pene mancano quasi totalmente allo scopo loro attribuito della difesa sociale, bisogna ricorrere ad altri espedienti che possano sostituirle nella soddisfazione della necessità sociale dell'ordine. D'onde il concetto dei sostitutivi penali; con questa differenza però, che mentre nel campo economico i succedanei restano prodotti secondari e di uso transitorio, nel campo criminale invece i sostitutivi penali debbono divenire i primi e principali organi di quella funzione sociale dell'ordine, a cui le pene serviranno ancora, ma in via secondaria.

Ed il concetto di questi sostitutivi penali si riassume in ciò: che il legislatore abbracciando l'andamento complessivo della vita sociale e scorgendone le origini, le condizioni e gli effetti, si renda padrone di una gran parte dei fattori del crimine e specialmente di quelli sociali, per influire così in modo indiretto, ma più sicuro, sull'andamento della criminalità. Il che poi si riduce a dire, che nelle disposizioni legislative, dai più grandi, istituti ai minimi particolari, sia dato all'organismo sociale un tale assetto, pel quale l'attività umana sia in modo continuo ed indiretto guidata nelle vie non criminose, coll'offrire libero sfogo alle energie ed ai bisogni individuali e collo scemare il più possibile le tentazioni e le occasioni di delinquere. Vediamone qualche esempio.

L'assetto economico che sia informato a principii di libero scambio, evitando più facilmente le carestie ed il rialzo anormale nel prezzo delle derrate alimentari, previene, assai meglio del codice penale, un grande numero di disordini criminali; mentre poi il monopolio di certe industrie non solo accresce le contravvenzioni, ma fomenta altri reati contro le proprietà, privando le popolazioni di certi proventi; come avvenne in Sicilia, quando pochi anni fa si restrinse la libera coltivazione del tabacco. La libertà di emigrazione è, sotto questo punto di vista, una vera valvola di sicurezza, che libera il paese dagli elementi più torbidi: esempio l'Irlanda, nella quale il ribasso della delinquenza si trovò causato appunto in gran parte dall'abbondante emigrazione dei liberati dal carcere, che ascende al 46 % (1). Il contrabbando che resiste per secoli alle pene più feroci, come il taglio della mano e la morte (2), ed ora alle carceri ed alle persecuzioni dei doganieri, scompare d'un tratto dinanzi al pareggiamento delle tariffe doganali, dando così ragione ad Adamo Smith contro Bentham, il quale (*Théorie des peines*, liv. I, ch. V), partendo dall'idea che la pena debba farsi temere più che il delitto non si faccia desiderare, sosteneva le pene severe per il contrabbando, mentre Smith (*Ricchezza delle nazioni*, lib. V, cap. 2), chiamava « legge contraria a tutti i principii di giustizia quella che punisce il contrabbando dopo averne creata la tentazione e col crescere di questa ne aumenta la pena. » Il sistema tributario che colpisca cespiti manifesti di ricchezza e sia proporzionato realmente ai guadagni del contribuente, decimerà quelle frodi sistematiche, che le pene non valgono ad impedire, ed eviterà quel fiscalismo esagerato ed empirico, che è fomite continuo di resistenze alla forza

(1) *Riv. di disc. carc.*, 1877, pag. 39; e BELTRANT-SCALIA, *Riforma penitenziaria*, pag. 194.


(2) TISSOT, *Introd. phil. à l'étude du droit pénal*, liv. I, ch. 2, § 6.

pubblica. La perequazione delle imposte sopprimerà in gran parte le espropriazioni forzate che, secondo una recente statistica ufficiale, giunsero in Italia dal 1871 al 1877 alla cifra di 45,054, sviluppando così molti fomiti di reati: esempio, i disordini in alcune provincie d'Italia nell'occasione di certe imposte, e le sanguinose e periodiche agitazioni dell'Irlanda, per effetto della questione fondiaria. Le opere pubbliche, nelle epoche di carestia, procurando lavoro agli indigenti, evitano l'aumento dei reati contro le proprietà, le persone e l'ordine pubblico, purchè non si facciano troppo aspettare. Ed egualmente le tasse sulla fabbricazione e sulla vendita dell'alcool sarebbero molto più provvide delle tasse sul sale e sul macinato, che immiseriscono sempre più le classi più povere e più dedite al delitto; e sarebbero migliori delle esagerate imposte sui fabbricati che, concorrendo a rincarire gli affitti di casa, costringono le famiglie meno agiate ad un agglomerato eccessivo, fonte di tante immoralità e reati.

È assai grave la questione dell'influenza dell'alcool (vino e liquori) sull'aumento dei reati. Ho già ricordato, come in Francia le cifre dell'alcool, dei reati e dei suicidii vadano d'accordo; ed ora nelle figure 3 e 2 della Tavola I, qui unita, si vede che ai ribassi e rialzi del consumo di alcool corrispondono, due o tre anni dopo, analoghi decrementi ed aumenti nei suicidii; ed il novembre, mese prossimo ai vini nuovi, segna un curioso rialzo nelle ferite gravi, malgrado che i crimini contro le persone calino rapidamente dall'agosto in poi. Ma riesce anche più convincente la figura 1, che dà gli affari per omicidii e ferite giudicati dalle Assisie e dai Tribunali dal 1849 al 1876, e presenta una costante concordanza nei rialzi e ribassi colla linea della produzione annua del vino.


È naturale quindi che si invochi l'aumento delle tasse sulle bevande alcooliche e la diminuzione su quelle più igieniche, la birra e il caffè; la limitazione alla licenza per le osterie, e la facilitazione degli spacci di thè e di caffè; l'aumento di

FRANCIA - 1849 - 1876 *Fig. I^a*
 Affari giudicati in contraddittorio e in contumacia dalle Assise e dai Tribunali per omicidii e ferite.
 Vino prodotto per milioni di ettolitri ogni anno.
 Alcool consumato per biennii dal 1850 al 1870.




B. Ferri dis.

FRANCIA - 1827 - 1869. *Fig. II^a*
 Distribuzione per mesi dei crimini contro le persone delle ferite e percosse gravi.



FRANCIA - 1850 - 1876 *Fig. III^a*
 Suicidii accertati dal Pubblico Ministero, ogni anno
 Alcool consumato, per biennii dal 1850 al 1870.



Lit. Salussolia

responsabilità civile degli osti; la esclusione dalle società operaie dei soci ubbriaconi; la diffusione di divertimenti igienici ed a buon mercato; la vigilanza sulle adulterazioni del vino; le società di temperanza un po' meno arcadiche; l'abolizione dell'uso di pagare gli operai in una sola volta alla vigilia della domenica, e via via. Nullameno è sempre da ricordarsi, per quanto doloroso, che, per es., in Francia l'abuso dell'alcool cresce continuamente malgrado le enormi imposte, che si raddoppiarono d'un colpo solo colla legge del 1871. L'aumento continuo dei salarii, e soprattutto l'ingannevole vigoria prodotta in sulle prime dalle bevande spiritose, unite alla poca agiatezza ed all'abitudine inveterata, sono cause troppo potenti perchè gli operai si rattengano da questo flagello; ed appunto per questo nessuna legge proibitiva potrà andare contro queste inclinazioni naturali, che si possono tutt'al più indirizzare al meno male coi provvedimenti indiretti ora accennati. Oltre di che, se si pensa che il vizio dell'ubbrichezza abituale, tanto diffuso nel medio evo tra i nobili ed i borghesi, come mostrano le leggi di quei tempi, si è reso a poco a poco in quelle classi molto meno frequente, resta a sperare che la variazione stessa delle condizioni economiche, intellettuali e morali delle classi operaie varrà, col processo del tempo, a mitigare questa piaga terribile dell'alcoolismo, che non si può certo medicare all'improvviso.

Seguitando il nostro novero dei sostitutivi penali, la sostituzione della moneta metallica alla carta monetata decimerà i crimini di falso nummario, che pur resistono al *maximum* dei lavori forzati; mentre l'importazione ed esportazione dei metalli preziosi, e non la maggiore o minore severità delle pene, sarà la vera causa dell'aumento o decremento delle usure, come sperimentò la Spagna dopo le conquiste in America (1); e come si riprova colla storia delle pene medio-

(1) MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. XXII, ch. 6.

evali, che non poterono impedire l'usura, ricomparendo essa sotto le forme dell'anatocismo, moatra, contratto trino, ecc. D'altra parte colla scarsità degli interessi assegnati ai titoli di rendita pubblica, si faranno rifluire i capitali verso il commercio e l'industria, prevenendo così i molti delitti di bancarotta, falso, frode, che sono in parte la conseguenza necessaria della loro anemia. Gli stipendi proporzionati ai bisogni dei pubblici funzionari e adeguati alle condizioni e tendenze economiche generali osteranno alle concussioni, corruzioni, sottrazioni, dovute in buona parte alle ristrettezze economiche. L'estesa viabilità, le strade ferrate, le ferrovie economiche, i tramways, l'infittirsi delle borgate, come nota il Lombroso, spengono le associazioni di malfattori e le bande criminose, prevenendo eziandio le grassazioni ed i furti violenti. La distribuzione di legna durante l'inverno fu sperimentata dal Cardone, procuratore del re a Bergamo, come ostacolo ai furti campestri assai più efficace dei carabinieri e del carcere. E così la fabbricazione di case e vie ampie, la estesa illuminazione notturna, la soppressione dei *ghetti* prevengono molto meglio delle guardie di P. S. le grassazioni, i furti, il mantengolismo, le ricettazioni dolose. Molti furti sarebbero impediti se tutte le case in città si fabbricassero in modo che per entrare negli appartamenti si dovesse passare attraverso il camerino del portinaio; e se, ad es., i cambiavalute smettessero l'inutile abitudine di mettere in mostra tante monete, che nelle grandi capitali è causa non infrequente di attentati criminali, perchè l'occasione fa l'uomo ladro. La invigilata costruzione degli stabilimenti industriali, le case degli operai a buon mercato, come quelle del senatore Rossi a Schio, le società cooperative e di mutuo soccorso, le banche popolari e di risparmio, i comitati di beneficenza che diano sovvenzioni, ma sotto forma di lavoro, faranno scomparire molte cause di disordini e di reati contro le proprietà e le persone.

Nell'ordine politico noi vediamo che a frenare i reati politici, i regicidii, le ribellioni, le cospirazioni, la guerra civile, giova, più che la repressione punitiva, un governo nazionale e veramente liberale. Ne è esempio eloquente l'Italia, che durante il dominio straniero, malgrado le persecuzioni e la galera, era continuamente in preda agli attentati politici di ogni sorta, che scomparvero invece, quasi per effetto magico, al solo riacquisto della nazionale indipendenza. Le condizioni attuali della Russia, dove, nulla apprendendo dalla storia e dall'esperienza quotidiana, si preferisce il sistema del rigore e delle persecuzioni a quello delle riforme liberali, ammaestrano ancora che ad evitare le sette, l'internazionalismo, il nihilismo, colla loro lunga e sanguinosa coda di eccessi feroci, ed i reati di stampa, che pur resistettero ai roghi del medio evo, meglio delle pene, le quali anzi gettano olio sul fuoco trasformando in martiri i delinquenti, può servire la piena libertà di opinioni, che procura così alla società uno sfogo meno violento ed un equilibrio meno instabile: e tuttavia i governanti non sanno trovare altro rimedio alle sette anarchiche ed agli attentati criminosi, se non la severità delle pene e lo stato d'assedio. L'abolizione delle milizie mercenarie ha soppresso moltissimi furti, omicidii, grassazioni. Il rispetto alle leggi, meglio che coi carabinieri e le carceri, si infonde nei cittadini coll'esempio dato anzitutto dai più altolocati e dalle autorità stesse, che prima imparino a rispettare i diritti individuali e sociali; esempio l'Inghilterra. E che cosa può fare un codice penale ad es. contro le frodi elettorali? Unico rimedio è una buona riforma elettorale, che mettendosi in armonia coi bisogni e le tendenze del paese, prevenga anzichè provocare serii disordini materiali e morali. Infine quella caterva di reati che proviene dagli insoddisfatti bisogni e dall'indole peculiare delle varie parti di un paese, diverse per clima, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi, si eviterà in gran parte abbandonando la smania metafisica della simmetria politica

ed adattando leggi ed istituzioni alla speciale fisionomia dei singoli nuclei (1).

Nell'ordine scientifico, se la civiltà porta nuovi mezzi di delinquenza, come le armi da fuoco, la stampa, la litografia, i nuovi veleni, l'elettricità; la scienza stessa tosto o tardi ne procura un antidoto, molto più efficace che non la più severa repressione. La stampa stessa, la fotografia pei carcerati, il telegrafo, le ferrovie danno potente aiuto ai cittadini onesti. I medici necroscopi e tossicologi prevengono i venefici, che sarebbero invece favoriti dalla cremazione; mentre poi l'esperienza ha già mostrato che la scoperta e la diffusione dell'apparecchio di Marsh ha reso assai meno frequenti gli avvelenamenti per arsenico, che prima erano tanto numerosi (2). L'esercizio della medicina per parte delle donne torrà molte occasioni di reati contro i buoni costumi e la famiglia. Un buon corso popolare di critica del socialismo, offuscando la falsa aureola di certe idee seduttrici, ne ferirà la sorgente assai meglio dei processi più o meno scandalosi. La pirateria, non domata dalle pene medioevali, scompare al tocco magico del vapore applicato alla navigazione. La scoperta di metodi chiari e semplici di contabilità rende assai meno facili le appropriazioni indebite, le frodi, le sottrazioni, ecc., che sono favorite invece dai sistemi intricati.

Nell'ordine legislativo ed amministrativo, è facile vedere che una provvida legislazione testamentaria evita meglio del Codice penale certi omicidii suggeriti dal desiderio della eredità: esempio, la Francia colle polveri di successione. Opportune disposizioni sulla maggiore facilità del consenso pa-

(1) Il CARRARA sostiene pure che il sottoporre le diverse provincie ad un'identica legge penale è ingiusto e disutile (*Lineamenti di pratica legislativa penale*, pag. 393. Torino 1874).

(2) Il CARRARA (*Prog. P. Sp.*, § 1184, n. 1) nota che i venefici furono tanto diradati dai progressi della chimica, che diminuirono le speranze d'impunità, anzichè dalla severità dei supplizi.

terno alle nozze dei figli, come notava l'Herschel (*Théorie des probabilités*) per quei paesi ove occorra il consenso di entrambi i genitori, o sul riconoscimento dei figli naturali, come nota il Tissot, sono eccellenti antidoti contro i concubinati, gli infanticidii, i procurati aborti, i ratti, gli attentati al pudore ed alle famiglie; al quale proposito, il Bentham diceva che il concubinato tollerato e regolato dalle leggi civili sarebbe meno dannoso di quello che le leggi non riconoscono e pur non valgono ad impedire (1). La facilità e poca dispendiosità delle cause civili previene i reati contro l'ordine pubblico; le persone e le proprietà, come statisticamente dimostrò lo Zincone (2) e come avevano notato già il De Candolle (3) ed il Bovio (4), il quale spiega appunto la inferiorità dei Romani nel diritto penale colla eccellenza insuperata del loro diritto civile; giacchè, dice Filangieri, non si impugna lo stile quando si può impugnare facilmente la spada della giustizia: il che ci prova una gran parte dei casi di brigantaggio. Le leggi commerciali sulla responsabilità civile degli amministratori, sui concordati tra falliti e creditori (5), sulla procedura dei fallimenti, sulle riabilitazioni, oppure le Borse industriali di informazioni e vigilanza proposte dal Ferrario (6), eviteranno meglio dei lavori forzati le bancherotte fraudolente. Ove non esiste il lotto pubblico evidentemente mancano molte cause di reati che da esso vengono fomentati, più o meno direttamente, come appropriazioni indebite, frodi (esempio De Mattia), furti, ed anche omicidii e ferite, come avviene nel Napoletano per la superstizione dei sortilegi e delle profezie. Eguale l'abolizione della guardia nazionale, la proibizione del porto d'armi possono to-

(1) V. anche CARRARA, *Opuscoli*, vol. IV, op. 10.

(2) *Dello aumento dei reati*, 2^a ediz. Caserta, 1872.

(3) *Sur la statist. des délits*, 1830. Bib. Univ. de Genève.

(4) *Saggio critico del diritto penale*, 2^a ediz. Napoli, 1877.

(5) FILANGIERI, *Scienza della legislazione*, lib. II, cap. 24.

(6) *I fallimenti*. Milano, 1879.

gliere molte occasioni di reati. I giurì d'onore, riconosciuti legalmente ed incoraggiati, possono ostare ai duelli molto meglio che le pene più o meno ridicole: esempio, l'Inghilterra, ove tale reato è quasi sconosciuto, e riprova incontestabile la Francia, ove il duello è assai più frequente, sebbene la giurisprudenza lo parifichi nullameno che agli omicidii volontari. Il notariato bene regolato si oppone ai falsi documenti ed alle frodi. Gli uffici di anagrafe, come nota l'Ellero (1), fecero quasi scomparire i falsi personali, le sostituzioni e soppressioni d'infanti, già tanto numerose nel medio evo. I brefotrofi, gli orfanotrofi e le ruote ci salvano dagli infanticidii, esposizioni d'infanti, procurati aborti, che resistono alle pene più severe. Nota il Carrara (2), che col processo accusatorio e pubblico si impediscono in massima parte le calunnie e le false denunce. Impedendo l'agglomerato dei carcerati ed abolendo o trasformando radicalmente i pretesi rimedi della sorveglianza, ammonizione, domicilio coatto; togliendo il doloroso assurdo che il carcere sia preferibile per comodità ed alimenti alla soffitta dell'operaio od alla capanna dell'agricoltore, aggiungendo gli stabilimenti per gli incorreggibili ed i manicomii criminali (3), si diminuirebbe il numero dei reati, che spesso si commettono per aver ricovero in carcere o in seguito alle abusive assoluzioni imposte da errati sistemi di procedura e di amministrazione carceraria.

Quanto all'ordine religioso, la storia ne attesta che, come una corrotta religione può fomentare la criminalità, esempio i bacchanali in Roma, le tariffe apostoliche per l'assoluzione dei delitti, le sette religiose della Russia e dell'America odierne, può invece una religione indirizzata al benessere generale e non di una casta, essere ostacolo ai reati, come

(1) *Opuscoli criminali*, p. 62 e 77. Bologna, 1874.

(2) *Opuscoli*, vol. IV, p. 291.

(3) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, 2^a ediz. Torino, 1878; e *L'incremento del delitto in Italia*, 2^a ediz. Torino, 1879.

furono le prediche di Savonarola a Firenze, quelle del padre Mathew in Irlanda. Allo stesso modo il divieto delle processioni fuori di chiesa, oltrecchè dà segno di rispetto alle credenze di tutti, impedisce disordini e risse.

Nell'ordine familiare, l'ammissione del divorzio (1); il matrimonio degli ecclesiastici; l'abolizione dei fidecommessi e dei maggioraschi; la precedenza del matrimonio civile alle cerimonie religiose; la facilitazione delle nozze a certe persone e la proibizione a certe altre, diminuirebbero le schiere dei delinquenti coll'impedire, per quanto possibile, la funesta eredità delle malattie e del delitto, ed eviterebbero le bigamie, gli adulterii, i concubinati, gli omicidii. Esempi i recenti processi per uxoricidio Fadda, Lenzi-Contro, e quello del Gullino a Torino, che confessava essere stato spinto ad uccidere la moglie dalla non ottenuta separazione coniugale (2). Ed a questo proposito giova notare che una opportuna organizzazione del meretricio è rimedio potente per gli infanticidii, le esposizioni d'infanti, i procurati aborti, gli stupri ed oltraggi al pudore; esempio l'Inghilterra, le esperienze di Pio V (3) e della regina d'Ungheria (4).

(1) Così sostiene il Pessina citato da BRUSA nel *Progetto di Codice penale Olandese*, pag. CLXXV. Bologna, 1878.

(2) In Francia le cause ai Tribunali civili per separazione di corpo danno le seguenti cifre, che tolgo dall'opera di E. YVERNÈS (*Statistique internationale de la justice civile et commerciale*. Paris, 1876):

	1851-55	56-60	61-65	66-69
Medie annue	1529	1913	2395	2920.

Il che prova all'evidenza come sia urgente di porre un rimedio a codeste condizioni anormali del matrimonio; si pensi che in Francia, mentre le nozze aumentano di assai poco, e meno della popolazione stessa, i processi di adulterio, invece da 49 che erano nel 1826, si alzarono fino a 429 nel 1877; le quali cifre restano sempre eloquenti, anche accordato il debito valore alla diversa propensione nelle epoche diverse ad intentare simili processi.

(3) BERTETTI, *Considerazioni sul divorzio*. Torino, 1880.

(4) BENTHAM, *Œuvres*, tom. III, p. IV, ch. V.

Finalmente, nell'ordine educativo, è provato che la materiale istruzione alfabetica, pur recando qualche beneficio coll'impedire certe frodi grossolane, col diffondere la cognizione delle leggi, in complesso però non fa che aggiungere nuove armi al delitto, quando pure le scuole poco sorvegliate, specie quelle non laiche, non siano esse stesse fomite di nuovi attentati. È necessario dunque aggiungere quegli insegnamenti morali che provengono, non dall'arido corredo di vuote massime, campate in aria, ma dalla potente scuola dell'esempio altrui: in ogni classe sociale, dai sommi reggitori all'ultimo pedagogo; in ogni istituzione, dal governo e dalla stampa, dalla cattedra e dal pergamo, dal teatro e dalle pubbliche feste; come ad es., l'abolizione di certi spettacoli atroci che inferociscono gli animi, le caccie dei tori, i combattimenti dei galli, le corse dei barberi romani. E gioverà frattanto migliorare la sorte miserrima dei maestri di scuola, che dovendo lottare colla *malesuada famas* non possono dedicarsi in modo giovevole all'educazione popolare. A questa contribuiscono l'esercito nazionale ed altre istituzioni e l'abolizione di molte feste, che sono occasione continua di reati per l'agglomerato e la baldoria delle popolazioni, alle quali potrebbero sostituirsi, come propone il Lombroso, divertimenti morali e ginnastici, che servono a sviluppare la gagliardia e con essa la fermezza del carattere e la resistenza all'avversa fortuna; i bagni pubblici, giacchè i reati contro le persone seguono le differenze di clima e di temperatura; e finalmente i teatri, invitandovi col prezzo limitato o colla gratuità le classi popolari (1). E molte cause di reati si soffochereb-

(1) Dalle statistiche italiane del 1869, illustrate dal Curcio, si rilevano le cifre dei reati, specie contro le persone e l'ordine pubblico, commessi nei giorni festivi, che danno un aumento proporzionale notevolissimo in confronto dei giorni feriali. — Il D'ARGENSON (*Mémoires de Police*, tom. III, p. 312) dice che vi erano più dissolutezze e delitti, a Parigi, nei quindici giorni di Pasqua, coi teatri chiusi, che durante i quattro mesi in cui i teatri stanno aperti.

bero in germe curando meglio l'educazione dell'infanzia, colle scuole dei fanciulli poveri e le colonie agricole, all'uso inglese ed americano (1), anzichè aspettare che il male sia fatto gigante per poi ricorrere al doppio ed inutile provvedimento della penalità. Così torrebbe una gran parte di quei fomiti criminosi l'impedire la funesta scuola del delitto, fomentata da pubblicazioni disoneste, che pur si permettono in omaggio alla idea metafisica e meno seria della libertà; per la quale poi le aule della giustizia restano aperte ad ogni malsano elemento sociale come alle classi più elevate, che accorrono alle Corti d'assise come i Romani della decadenza si affollavano ai circhi imperiali. E per questo lodiamo assai le belle circolari ministeriali (esempio quella dell'on. Varè); nel Belgio, infatti, al dire di Fleury (2), l'aver soppresso i posti distinti nei tribunali e nelle assise ha diminuito d'assai il numero dei frequentatori di ceto elevato; solo crederemmo che, secondo le proposte del prof. Lombroso, si dovesse estendere il divieto d'ingresso ai minorenni ed alle persone sospette e sorvegliate. Soprattutto gioverebbe all'educazione popolare, quale reagente del delitto, il togliere la falsa aureola che pur troppo circonda il vizio ed il delitto, anche talvolta per opera degli stessi reggitori: e qui appunto dobbiamo ricordare che nei nostri musei, accanto alle armi dei martiri dell'indipendenza, si fecero da un ministro mettere le armi del capobrigante Sinardi.

Gli esempi ora accennati mostrano all'evidenza la parte grandissima che spetta ai fattori sociali del crimine, a quelli cioè che dipendono dal diverso ordinamento legislativo, in ogni meato dell'organismo sociale; ma dimostrano ancora più che, modificando questi fattori, il legislatore può efficacemente correggere l'andamento della criminalità, sempre all'infuori del codice penale. Per quanto strano possa sem-

(1) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, 2ª ediz., cap. 18.

(2) *Journ. des Économistes*, nov. 1874.

brare a primo aspetto, non è meno vero e consentaneo alle osservazioni di fatto, che ad impedire i reati le leggi che hanno minore influenza sono quelle penali, giacchè la parte maggiore spetta alle leggi dell'ordine economico, politico, scientifico, amministrativo, familiare, religioso, educativo. Non solo, ma delle leggi penali stesse, che hanno pure una qualche efficacia come uno dei tanti elementi onde si forma l'ambiente sociale, è pur sempre il Codice penale che tiene l'ultimo posto, perchè l'utilità maggiore sta ancora nelle leggi di procedura, che hanno appunto l'ufficio di trasportare la pena dal campo aereo delle minacce legislative, al campo pratico della difesa sociale contro i delinquenti. Che più: le riforme del Codice penale hanno un valore sociale minore non solo di quelle del Codice di procedura, ma perfino di quelle della polizia giudiziaria e dell'amministrazione carceraria.

È appunto qui dove si mostrano le differenze pratiche dell'indirizzo antropologico e sperimentale dato alla scienza dei delitti e delle pene, in confronto allo studio teorico fatto finora intorno alle astratte relazioni di un atto umano colle norme della giustizia più o meno assoluta.

Mentre noi crediamo che ad impedire i reati valgano più le riforme procedurali e carcerarie, i legislatori discutono invece in Italia durante 17 anni la compilazione del primo libro del Codice penale; e frattanto i reati vanno crescendo spaventosamente, appunto perchè *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*. Invece sarà mezzo molto più efficace di difesa sociale un codice di procedura che abolisca il giuri, perchè è legge sociologica che ad ogni funzione speciale, e quindi anche alla giudiziaria, corrispondano organi speciali ed esclusivi, e quindi giudici giurisperiti; o che almeno ne tolga gli assurdi più madornali, colla buona scelta dei giurati secondo la capacità, escluso il falso criterio del censo, coi rimedi accordati al magistrato contro verdetti assurdi, coi giurì speciali nei reati d'indole tecnica (bancherotte, falsi, ecc.),

coll'obbligo nei giurati di specificare le circostanze attenuanti, col rendere non necessario il giurì per gli accusati confessi: un codice di procedura, che colla perizia unica tolga lo scandalo delle diatribe più o meno scientifiche tra i periti; che renda meno abusiva la libertà provvisoria, frequente cagione di contumacia e di nuovi delitti; che abolisca gli inutili ingranaggi del meccanismo istruttorio (Camera di Consiglio, ecc.); che faciliti l'uso delle citazioni dirette e direttissime; che tolga l'abusiva facilità degli appelli e delle cassazioni per futili inosservanze di forma; che renda più rigoroso l'obbligo del risarcimento civile e meno frequenti le amnistie, per le quali, come dice Bentham, i malfattori in questo giubileo del delitto irrompono nelle città come lupi tra un gregge dopo lungo digiuno. E così dicasi delle riforme carcerarie, che si devono adottare secondo i dati sperimentali della statistica e non per discussioni teoriche come, al dire del Beltrani-Scalia (1), avvenne finora in tutti i progetti di codice penale, e debbono rivolgersi a togliere il pericolo costante delle associazioni criminose nelle prigioni stesse, regolate secondo i portati dell'antropologia criminale, che mostrano l'assurdo dei perpetui recidivi continuamente liberati e continuamente ripresi, anziché segregati per sempre dal consorzio civile. Ma soprattutto poi si deve ricordare che si frustra quel po' di efficacia che le pene possono avere, quando la carcere, anziché essere un luogo di privazione, diviene un sito comodo di oziosità protetta e di criminosa compagnia. Diceva appunto il Romagnosi (2) che la pena perde ogni forza quando il valore sperimentale di essa è al disotto del valore opinato, e vi insistono il D'Olivecrona, il Lombroso, il Beltrani-Scalia. Talchè io direi: siano miti le pene nei codici, ma l'applicazione ne sia severa ed inesorabile; e soprattutto coll'obbligo per

(1) *La rif. penit. in Italia*, pag. 48. Roma, 1879.

(2) *Genesi del dir. pen.*, § 1490.

tutti di lavorare e di pagarsi col lavoro, non i passatempi, ma anzitutto il proprio vitto nelle carceri, che sia proporzionato, entro certi limiti, ai loro guadagni; perchè, dice lo Spencer (1), altrimenti il delitto diviene fruttuoso pel colpevole e doppiamente dannoso pei contribuenti onesti, che dopo avere sofferto pel reato, debbono anche provvedere al comodo mantenimento del reo. E certo non saprei vedere come mai il delitto debba esimere costui da quel bisogno di provvedere col lavoro, e giorno per giorno, alla propria sussistenza, che egli aveva prima di commetterlo, e che pur sopportano i poveri onesti.

Ma vi è ancora di più: nella stessa scala penale il legislatore deve dare maggiore importanza, che non abbia fatto finora, alle pene pecuniarie, proporzionabili in qualche modo non solo al reato ma anche al delinquente, perchè esse, in confronto alle pene corporali, hanno il pregio di essere meno violente e meno dirette, e quindi con effetto più certo, e perchè, diceva Machiavelli, gli uomini si lasciano spogliare più volentieri del sangue che della borsa. E qui gioverà al legislatore considerare che le pene pecuniarie sono di facile ed economica attuazione, possono elevarsi in larga misura, compensare lo Stato delle ingenti spese per i servizi di pubblica sicurezza, e sono un vero antidoto contro la smania crescente dei subiti guadagni; talchè, ricorrendo alla statistica criminale, egli dovrà opporre codeste pene, oltre alla opportuna detenzione nei casi gravi, a quei reati che più si commettono dalle classi agiate e quindi solvibili. Per esempio, secondo gli studi del Guerry e del Fayet, i mandati di omicidio ed in genere i reati maggiori contro le persone ed il pudore, le bancherotte, i falsi in scrittura di commercio od autentica, le concussioni e corruzioni, i peculati, gli abusi di autorità, le sottrazioni di atti avuti in deposito, i reati

(1) *Essais de politique*, pag. 336. Paris, 1879.

politici (1) e col mezzo della stampa, sono appunto le forme di delinquenza a cui si danno maggiormente le classi meno povere.

Insomma, il legislatore, scendendo dal nebuloso olimpo dei principii metafisici, dovrà conformarsi agli ammaestramenti della esperienza scientifica e convincersi che per impedire lo straripamento dei reati ciò che importa sono le leggi economiche, politiche, amministrative e procedurali, anzichè il Codice penale. Il legislatore, che ha il compito di conservare sano il corpo sociale, deve imitare il medico che vuol mantenere sano il corpo individuale: ricorrere il meno possibile alle misure violente della chirurgia, fidare in limitata misura nell'efficacia spesso problematica dei farmaci e affidare invece nei sicuri servizi dell'igiene. Allora soltanto sarà possibile salvarsi dall'idea pericolosa espressa dal senatore Vacca in una sua relazione del 1867, che quanto meno si esercita la prevenzione tanto più severa debba essere la repressione, imitando così colui che ad un convalescente privo di buon brodo per ristorarsi ordinasse in sostitutivo un drastico potente.

Quando un ministro presenta un progetto di legge, ad esempio sulle tariffe doganali, sugli stipendi degli impiegati, sulle imposte, sopra certe privative industriali, in materia elettorale, sulla libertà di associazione, sulle riforme civili e commerciali, sui metodi di contabilità, ecc., ecc., ben pochi pensano alle conseguenze che codeste disposizioni possano avere nella vita criminale del popolo, perchè si crede che ad essa abbiasi già provveduto e si provveda soltanto colle riforme del Codice penale. Nulla di meno esatto e di più contrario alle leggi sociologiche, che dimostrano un intimo e continuo consenso tra le parti più lontane e meno ana-

(1) Un'applicazione isolata se ne ha nell'art. 181 del Codice penale, che eleva per eccezione a 50,000 lire la multa per colpevoli di attentati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

loghe dell'organismo sociale. Da queste leggi, appunto suffragate dalla statistica criminale e dallo studio dei fattori del crimine, sgorga il concetto dei sostitutivi penali, che non deve però essere disgiunto dall'altra idea, che sempre vi ha un *minimum* di delinquenza, imposto dalla legge di saturazione criminosa ed inevitabile malgrado qualsiasi provvedimento. Per cui, per non esagerare il desiderio di impedire assolutamente i reati, prima di togliere certe istituzioni (ad esempio, i culti, le associazioni, le libertà civili e politiche, ecc.), utili in parte, ma in parte dannose come fomenti di delitti, bisogna vedere se non sia male minore il sopportarle malgrado ciò, anzichè perdere anche la gran parte di bene che esse possono recare.

Senonchè a tutto quanto si disse finora possono farsi due obiezioni. Primo, che questo sistema dei sostitutivi penali altro non è che la solita prevenzione dei reati. Secondo, che il criminalista non ha ad occuparsi di essa, giacchè la prevenzione è piuttosto un'arte che una scienza, l'arte del buon governo, affatto separata dalla scienza vera dei delitti e delle pene.

Alla prima si può rispondere che se, dopo Montesquieu (1) e Beccaria (2) fu proclamata l'utilità della prevenzione dei reati, ciò fu soltanto per dichiarazioni platoniche e senza uno sviluppo sistematico che, appoggiandosi alla statistica ed alla sociologia, fosse capace di pratiche applicazioni legislative. E noi partendo dai dati di fatto, siamo giunti anzi alla conclusione ben diversa che la prevenzione, anzichè essere l'accessorio, deve diventare il principale presidio dell'ordine sociale, data la poca utilità delle pene ad impedire da sole i delitti. Non solo; ma ciò che più preme di notare si è la differenza sostanziale che passa tra semplice prevenzione, come s'intende comunemente, e sostitutivi penali, ossia tra prevenzione di polizia e prevenzione sociale. La prima si limita ad impedire

(1) *Esprit des lois*, liv. 6, chap. 9.

(2) *Dei delitti e delle pene*, § 36.

il reato, quando già il germe ne è sviluppato, e con mezzi per lo più di costrizione diretta, che già sono praticati con esito molto infelice, come, ad esempio, la sorveglianza, l'ammonezione, il domicilio coatto, che se figurano nelle leggi repressive, hanno però scopo e natura eminentemente preventivi. La prevenzione sociale invece si spinge fino alle remote origini del delitto, per impedirne anche i più lontani germi, e con mezzi del tutto indiretti e basati sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologiche.

La scienza si è finora occupata di preferenza della repressione o tutt'al più della prevenzione di polizia, come, ad esempio, nelle opere, specialmente francesi, sulla scienza del buon governo. Dopo i cenni del Montesquieu, Filangieri e in parte Beccaria, e recentemente del Tissot sull'influenza della forma di governo, della religione, del clima e del suolo sul sistema penale, ma non sul modo di prevenire i reati, gli autori che meglio trattarono di questo argomento, con vedute larghe e sistematiche, si riducono, che io mi sappia, per non parlare che dei maggiori, a Bentham (1), Romagnosi (2), Barbacovi (3), Carmignani (4), Ellero (5) e Lombroso (6). Ma anche questi scienziati o si limitarono alle considerazioni generali, come Romagnosi e Carmignani, o pur scendendo nel campo dei fatti, non assorsero al concetto di prevenzione sociale, ritenendo pur sempre come principale mezzo di prevenzione le pene e trascurando in gran parte quelle leggi psicologiche e sociologiche, che sole possono dar modo di regolare efficacemente l'attività umana.

(1) *Princ. du Code pénal*, parte IV.

(2) *Genesi del dir. pen.*, parte V.

(3) *De criminibus avertendis*, 1815; e discorso XIII *Sulla scienza della legislazione*. Milano, 1824.

(4) *Teoria, ecc.*, lib. III, parte III.

(5) *Opuscoli criminali*, op. II.

(6) *L'incremento del delitto in Italia*. Torino, 1879.

Quanto all'altra affermazione che tra la scienza del buon governo e quella del ministero penale interceda un abisso, io non so persuadermene, specialmente quando si tenga fermo che il sistema dei sostitutivi penali ha una portata ben diversa dal semplice magistero di polizia. Prevenzione e repressione altro non sono che due momenti di una sola ed identica funzione, compiuta da un medesimo organo sociale. Unico scopo la conservazione dell'ordine: unico problema lo stabilire i modi più efficaci ad ottenerla. Certo i criteri sono diversi per l'una e per l'altra; ma la distinzione non importa separazione radicale. Sarà questione di decidere quale di questi due momenti di una stessa funzione sociale abbia maggiore importanza; ma si dovrà ammettere che tanto per la prevenzione quanto per la repressione dei reati, il sociologo criminalista dovrà pur sempre ricercarne nello studio degli stessi fenomeni psicologici e sociologici le norme fondamentali.

È questo modo di considerare la prevenzione e la repressione è l'unico che impedisca le false esagerazioni nell'un senso o nell'altro. Data quella separazione assoluta, o si bada troppo al ministero repressivo ed allora si giunge a vedere soltanto nelle pene i mezzi della difesa sociale, convincendosi che per impedire i reati basti formulare un codice penale; o si bada troppo al ministero preventivo ed allora si giunge all'eccesso opposto di ritenere assolutamente inutile ed assurda ogni pena. Noi invece, partendo dallo studio statistico dei fenomeni sociali, diciamo che ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prevenzione quanto la repressione: soltanto, mentre finora si è esagerata la efficacia delle pene come contropinte al delitto, d'ora innanzi bisognerà invece affidare la precedenza e la maggiore importanza al ministero preventivo, che si esplica nei provvedimenti di polizia, ma soprattutto nei sostitutivi penali. Il che, del resto, è affatto conforme alla legge universale di evoluzione, per cui si dimostra che nella continua variazione degli organismi in-

dividuali e sociali, le forme precedenti non sono mai completamente eliminate ma restano a base delle forme successive; talchè se il processo di evoluzione del ministero sociale di difesa contro i reati si deve svolgere nel senso di un passaggio dalle forme di coazione violenta e diretta alle forme di indirizzo psicologico ed indiretto, ciò non toglie che quelle non abbiano a rimanere la base organica di queste. Ecco perchè io dissi fin da principio che l'esame critico delle difficoltà incontrate dal penalista odierno, anzichè giungere alla negazione della scienza penale, ne riafferma invece la necessità razionale e positiva, per quanto ne limiti l'importanza sociale e tenda a modificarne l'indirizzo e lo scopo, secondo i nuovi portati dell'antropologia e della sociologia.

Riassumo il mio pensiero modificando una vecchia e tanto abusata similitudine. Fu paragonato il complesso dei reati ad impetuosa fiumana, alla quale devonsi opporre le dighe della penality, se non vuoi inondato e sommerso il civile consorzio. Io non nego che le pene siano gli argini del delitto, ma dico che sono argini di scarsa utilità ed efficacia. Come pur troppo il nostro paese deve continuamente sperimentare che gli argini valgono ben poco a salvarlo dalle inondazioni dei fiumi, così la statistica e la sociologia ci provano che le pene hanno una resistenza infinitesimale contro l'urto della criminalità, una volta che l'ambiente sociale ne abbia svolti i germi funesti. Ma dico, che come a salvarci dalle inondazioni varrà meglio il curare il rimbosciamento alle sorgenti, il rettilineo e lo scavo nel corso ed alle foci dei fiumi, per le leggi naturali idrostatiche ed idrodinamiche, così varrà meglio a difendere l'ordine sociale il ricorrere ai sostitutivi penali, fondati alla loro volta sulle leggi naturali della psicologia e della sociologia, e come tali ben più efficaci degli arsenali punitivi.

Tutto dunque si riassume nelle conclusioni seguenti. Siccome il reato è un fenomeno naturale che risulta da fattori generici e specifici, così vi ha una legge di saturazione cri-

minosa, secondo la quale l'ambiente naturale e sociale, col concorso delle tendenze ereditarie ed acquisite individuali e degli impulsi occasionali, determina necessariamente un relativo contingente di reati. Influiscono, quindi, sulla criminalità di un popolo, prima e più assai del Codice penale, le leggi economiche, amministrative, politiche, civili e quelle di procedura penale. Però il ministero punitivo, se è soltanto la metà meno importante di una stessa funzione, la difesa dell'ordine, che deve poi esercitarsi nel contesto armonico delle altre funzioni sociali, ne resta pur sempre l'ultimo ed imprescindibile ausiliario.

D^e ENRICO FERRI

Docente di Diritto penale.

ARCHIVIO

DI

PSICHIATRIA, ANTROPOLOGIA CRIMINALE

E SCIENZE PENALI

per servire allo studio

DELL'UOMO ALIENATO E DELINQUENTE

DIRETTORI:

Dott. C. LOMBROSO, Prof. di Med. Leg. (Torino)

B. R. GAROFALO, Agg. Sost. Procuratore del Re (Napoli).

PREZZO D'ABBONAMENTO AL VOLUME L. 16.

Un fascicolo separato L. 6

TORINO E ROMA

ERMANN O LOESCHER

1880.